

MOTIVI SUI QUALI E' FONDATA LA DECISIONE
FATTO e DIRITTO

Come si ricava dalle comunicazioni di notizie di reato in atti, nella giornata dell'11 marzo 2006 era prevista, siccome già autorizzata dalla Autorità di P.S., una manifestazione con corteo organizzata dagli appartenenti al movimento politico "Movimento Sociale Fiamma-Tricolore" che prevedeva un concentramento dei partecipanti fissato per le ore 15.00 nella locale piazza Oberdan.

L'Autorità di Polizia nello svolgimento di attività di prevenzione reati contro l'ordine pubblico aveva posto particolare attenzione ai siti Internet notoriamente utilizzati da personaggi appartenenti alle aree c.d. "antagoniste" più radicali conosciute nell'ambito cittadino.

Nello svolgimento di tale attività preventiva i militari avevano avuto modo di apprendere da servizi diffusi via Internet che appartenenti alla predetta area c.d. "antagonista" avevano in previsione lo svolgimento di una contromanifestazione o, comunque, di un raduno previsto per le ore 12.00 di sabato 11 marzo in Piazza Oberdan, con lo scopo dichiarato di impedire il regolare svolgimento della manifestazione autorizzata degli appartenenti a diversa area politica previsto per quella medesima giornata come sopra evidenziato.

In particolare, dalle informazioni acquisite gli operanti avevano appreso trattarsi di iniziative maturate nel corso di un'assemblea svoltasi in data 1 marzo 2006 presso il centro sociale "Pergola Tribe", alla quale avevano partecipato attivisti dei centri sociali O.R.S.O, Transiti, Panetteria Occupata, Villa Litta.

In vista della verifica dell'autenticità delle informazioni assunte e della loro fondatezza, gli operanti avevano predisposto servizi mirati di avvistamento nei luoghi sedi dei raduni dei cd. antagonisti; nell'occasione avevano avuto modo di appurare che fin dalle prime ore del mattino erano confluiti presso i detti luoghi numerosi soggetti noti agli operanti per essere appartenenti ai centri sociali in parola.

Tali soggetti erano stati osservati dagli operanti uscire dalle sedi del raduno in maggior parte con il volto travisato da sciarpe, felpe o caschi, portando con loro zaini voluminosi ed oggetti vari, quali bastoni, aste, scudi manufatti.

Tali gruppi già verso le ore 12.30 avevano iniziato a confluire verso Corso Buenos Aires.

In particolare le persone provenienti dal centro sociale O.R.S.O. venivano osservate raggiungere la fermata della linea metropolitana di Porta Genova, per poi uscire in piazza Calazzo e quindi raggiungere a piedi corso Buenos Aires; altro gruppo appartenente al centro sociale "Pergola Tribe", invece, aveva raggiunto corso Buenos Aires a piedi, sempre seguito da personale appartenente alla Polizia di Stato.

In piazza Loreto uno dei gruppi composto da appartenenti ai centri sociali veniva posto sotto stretta osservazione: si aveva così modo di verificare che il gruppo precedentemente radunatosi presso il centro sociale "Transiti" si era posto all'attacco di una pattuglia di carabinieri in transito, danneggiandone l'autovettura.

Di seguito tutti i gruppi venivano notati confluire presso il medesimo punto di C.so Buenos Aires, più precisamente presso piazza Lima.

Da ciò gli operanti maturavano il convincimento che proprio Piazza Lima dovesse essere il luogo comune di ritrovo.

In conformità a tale convincimento gli operanti avevano modo di osservare che solo dopo l'arrivo dell'ultimo dei gruppi, un compatto schieramento di persone aveva iniziato a muoversi in direzione di Porta Venezia.

A tal punto l'osservazione degli appartenenti alla Polizia di Stato consentiva di verificare che il gruppo, giunto all'angolo con viale Tunisia, venutosi a trovare a circa cento metri dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine - che si erano schierati in piazza Oberdan, angolo corso Buenos Aires, al fine di evitare che i manifestanti potessero occupare la piazza - in modo compatto si era fermato lasciando che avanzasse soltanto una più ristretta parte composta da circa cento persone che giungeva sino a via Palazzi. I componenti di tale più contenuto gruppo di persone, dopo aver riversato sulla sede stradale numerose masserizie prelevate dall'arredo urbano, creando di fatto una specie di barricata, venivano osservati mentre lanciavano ogni genere di oggetti contundenti, oltre ad alcuni artifici esplodenti di notevole potenza del genere "bomba carta", tutti rivolti verso le Forze dell'Ordine schierate. Nel contempo le persone di tale gruppo avevano versato su tutti gli oggetti elevati a barricata liquido infiammabile, dando ad essi fuoco.

In occasione di tale lancio di oggetti, venivano esplosi anche alcuni razzi ad altezza uomo, uno dei quali finiva con il colpire un Carabiniere posizionato nelle file del cordone formato dai militari ad alcuni metri dal primo contingente che era costituito da personale del Reparto Mobile della Polizia di Stato: per effetto dell'esplosione lo scudo sorretto dal militare era andato completamente in frantumi, riuscendo però a contenere i danni di natura fisica a danno dell'operante. Il lancio di oggetti da parte dei manifestanti proseguiva anche con l'utilizzo di fionde.

Di seguito i manifestanti provvedevano a spostare in mezzo alla sede stradale alcune autovetture che si trovavano parcheggiate, alle quali davano fuoco. Il fuoco veniva appiccato anche ad un ciclomotore parcheggiato nei pressi dell'edicola attigua alla via Spallanzani che veniva, a sua volta, raggiunta dalle fiamme.

Il gruppo dei giovani veniva osservato anche mentre poneva in essere atti finalizzati alla distruzione di un punto elettorale della formazione politica "Alleanza Nazionale" ubicato all'intersezione con via Melzo, il quale veniva dato alle fiamme; atti di devastazione finivano con il riguardare anche il ristorante Mc Donald's sito all'angolo di via Tunisia nonché altri negozi ed autovetture.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato provvedevano al lancio di alcuni lacrimogeni, manovra che sortiva un temporaneo arretramento del descritto gruppo, il quale, tuttavia, riprendeva ad avanzare alcuni minuti dopo.

Si veniva a creare una situazione caratterizzata dalla presenza di fiamme e di denso fumo che scaturiva da una barricata e dalle automobili date alle fiamme, oltre che dal perdurare di un continuo e fitto lancio di oggetti, tra i quali una bottiglia molotov e diversi ordigni con all'interno chiodi e bulloni, situazione che costringeva gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ad arretrare dopo un iniziale tentativo di disperdere i manifestanti.

Un nuovo e più deciso intervento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine consentiva di separare il compatto schieramento dei manifestanti, che si vedevano così costretti ad arretrare velocemente.

In tali concitate fasi gli appartenenti alla Polizia di Stato ed ai Carabinieri riuscivano lungo il Corso Buenos Aires a bloccare in momenti diversi quarantacinque giovani partecipanti alla manifestazione, arrestati nella flagranza di reati contro l'ordine pubblico.

Più precisamente, ventuno giovani venivano tratti in arresto dai Carabinieri; venti venivano tratti in arresto dagli appartenenti alla Polizia di Stato; quattro, dopo l'identificazione, venivano rilasciati.

Con riferimento alle modalità attraverso le quali gli operanti della Polizia di Stato sono giunti a sottoporre ad arresto gli indagati del presente procedimento ed il P.M., sulla scorta degli atti a lui inoltrati, a formulare le contestazioni di cui in rubrica, si osserva in punto di fatto che: per ciò che concerne le posizioni di [REDACTED]

██████████ e di ██████████, l'annotazione di servizio in data 11 marzo 2006 a firma del Sovr. Antonio Nesta e dell' Ag. Gianfranco Alvino, del III Reparto Mobile DIGOS Milano, da atto che costoro erano stati osservati nell'atto di dare alle fiamme veicoli privati e di danneggiare esercizi commerciali lungo la pubblica via. Pertanto, erano stati inseguiti dagli operanti; nel corso dell'inseguimento i due giovani venivano visti nell'atto di sbarazzarsi, poco prima di essere bloccati, di uno zaino di colore rosso contenente pietre e indumenti idonei al travisamento, nonché un casco con visiera. Al momento dell'arresto i due avevano reagito in modo violento per contrastare l'attività degli operanti.

Quanto alla posizione di ██████████ dagli atti di P.G. che lo riguardano (annotazione di servizio e p.v. di arresto) si evince che il Dirigente della P.S., dott. A. Valentino, prima di procedere all'arresto aveva avuto modo di avvedersi direttamente che il predetto aveva partecipato personalmente alle azioni di devastazione, saccheggio ed incendio: tale constatazione aveva determinato dapprima il suo inseguimento a cura degli Agenti della Polizia di Stato ed, in immediata sequenza, il suo arresto, dopo che invano aveva tentato di nascondersi nell'androne di uno stabile sito al civico nr. 15 di Corso Buenos Aires, luogo ove era stato trovato unitamente ad altri manifestanti che in quel contesto venivano bloccati dai Carabinieri intervenuti.

In ordine alla posizione di ██████████ l'annotazione di P.G. a firma v.q.a. Morelli Ivo e ass. c. Miraglia Biagino, Divisione Personale Questura Milano, consente di ricostruire nei seguenti termini la fase dell'arresto. Gli operanti erano stati richiamati da alcune persone che, trovandosi all'incrocio tra via Omboni e via Spallanzani, avevano segnalato i due predetti individui indicandoli quali autori di atti di devastazione e saccheggio; i malviventi, al fine di sottrarsi all'attenzione delle Forze di Polizia, si erano rifugiati all'interno di un bar. All'atto dell'intervento degli operanti, il ██████████ veniva osservato nel tentativo di disfarsi di un bastone della lunghezza di 60 cm. con fissato all'estremità un drappo di colore rosso, unitamente ad altra attrezzatura riconducibile alla cd. "lotta di piazza". Il ██████████ veniva trovato in possesso anche di uno zaino contenente un paio di occhialini da nuoto, un moschettone in acciaio lungo circa 12 cm., una bomboletta spray di colore rosso, un pennarello ad inchiostro indelebile di colore rosso, un segnalatore a mano con luce rossa.

Con riferimento alla posizione di ██████████, l'annotazione di P.G. in atti a firma del Comm. Capo Pititto Giuseppe, segnala che il ██████████ veniva osservato dagli operanti nell'atto di partecipare attivamente agli atti di devastazione; il predetto veniva nell'immediatezza bloccato mentre tentava di dileguarsi unitamente ad altri correi dal luogo degli scontri. Bloccato, aveva posto in essere una violenta reazione finalizzata a contrastare l'azione del Commissario che, faticosamente, era riuscito ad immobilizzarlo.

Per ciò che concerne la posizione di ██████████, l'annotazione di servizio a firma dell'Ass. c. Gerolamo Mario, dell'Ass. Nacci Bartolomeo, dell'Ass. Nigro Giacomo e dell'Ag. Sc. Tagliente Tommaso, in forza presso la DIGOS di Milano, evidenzia che il ██████████ era stato attentamente osservato nell'atto di realizzare azioni di danneggiamento, unitamente ad altri due giovani non identificati, del negozio "Nike" ubicato in Corso Buenos Aires; di seguito, era stato notato nell'atto di separarsi da tali due giovani per dirigersi verso via Pancaldo. Era stato, quindi, raggiunto ed identificato, benché avesse tentato di nascondersi - dopo essersi disfatto di un passamontagna, guanti, pietre ed altro in suo possesso - e tratto in arresto. Più precisamente, il giovane, inizialmente travisato - come evidenziato nell'annotazione di servizio - non veniva mai perso di vista dagli operanti, che lo vedevano varcare un cancello pedonale a servizio di uno stabile per introdurvisi: ivi giunto il giovane

veniva osservato nell'atto di spogliarsi del passamontagna e dei guanti e di quant'altro indossava per ,poi, uscire portandosi, sempre seguito ed osservato dagli operanti, nella via ove è ubicato il Commissariato di Città Studi. Lì veniva sottoposto a controllo ed identificato per [REDACTED].

Con specifico riguardo alla posizione di [REDACTED], l'annotazione di servizio a cura dell'Ass. c. Vizzi Roberto e dell' Ag. Bucca Valerio, in forza presso il III Reparto Mobile Milano, evidenzia che il predetto veniva osservato partecipare , giunto all'altezza di viale Tunisia, agli scontri: pertanto, era stato inseguito e tratto in arresto. Sottoposto a perquisizione personale , il [REDACTED] era stato trovato in possesso di una bomboletta contenente spray paralizzante.

In sede di udienza di convalida dell'arresto i predetti imputati avevano proclamato la loro innocenza in ordine ai fatti loro specificamente contestati.

Pur negando con decisione le condotte di reato loro ascritte [REDACTED] e [REDACTED] ammettevano la loro partecipazione all'assembramento non autorizzato, allegando di avere inteso unirsi ad una manifestazione di protesta rispetto a quella indetta - ed autorizzata - per il pomeriggio del "Movimento Sociale Fiamma Tricolore"; nulla aggiungeva [REDACTED]; [REDACTED] affermava di essersi trovato nella zona poiché non sapeva cosa fare dopo avere litigato con la fidanzata con la quale aveva un appuntamento nella mattinata.

Analoga attività di controllo e repressione - anch'essa conclusasi con numerosi arresti - è stata svolta da Ufficiali e agenti di p.g. in servizio presso il Comando Provinciale C.C. di Milano.

Nella comunicazione della notizia di reato e nella relativa documentazione allegata gli operanti riferiscono che: nella giornata dell'11 marzo 2006 era stata organizzata da gruppi appartenenti al cd. "antagonismo" una manifestazione non autorizzata per impedire una sfilata, prevista per le ore 15.00, del movimento "Fiamma Tricolore". I militari hanno precisato che le intenzioni bellicose di tale manifestazione non autorizzata si potevano già desumere dai messaggi rinvenuti in rete internet e dalle informazioni acquisite in ordine a riunioni tenutesi in diversi centri sociali cittadini.

Invero, come si ricava dall'annotazione del Vice Questore Ciccimarra, una "contromanifestazione" organizzata dai gruppi "antagonisti" era stata preannunciata in rete internet attraverso il sito INDYMEDIA ed era stata oggetto di una assemblea svoltasi in data 1 marzo 2006 presso il Centro Sociale Pergola TRIBE.

Le Forze dell'Ordine sulla scorta di queste informazioni avevano predisposto fin dalla mattina del giorno 11 un servizio di avvistamento presso i vari centri sociali interessati alla manifestazione. Gli operanti, nel corso di tali servizi, avevano notato numerose persone uscire dai centri sociali Transiti, Pergola, ORSO, già travisate ed equipaggiate con oggetti tipici degli scontri di piazza , ovvero con bastoni, aste e scudi.

Verso le ore 11.30 - 12.00, un gruppo di 200-300 elementi, formato da appartenenti a diversi centri sociali cittadini si era riunito in piazza Lima, per dirigersi, quindi, verso piazza Oberdan, percorrendo corso Buenos Aires. Alle ore 12.00 una pattuglia dei C.C. Stazione di Muggiò (MI) era stata circondata dal gruppo dei manifestanti, che a colpi di bastone aveva distrutto il lunotto posteriore della vettura in uso ai militari. I militari erano riusciti ad invertire la marcia e così a dirigersi verso piazza Loreto per sfuggire all'accerchiamento.

Il gruppo compatto dei manifestanti formatosi in piazza Lima aveva percorso la strada verso Porta Venezia con grida e slogan aggressivi rivolti verso gli operanti ; giunto ad un centinaio di metri dalle Forze di Polizia - già schierate per impedire il prevedibile scontro con i manifestanti della frangia avversa - aveva iniziato un nutrito lancio di pietre e ordigni esplosivi , causa di ferimenti fra i militari e gli agenti in servizio .

In tale frangente un carabiniere in servizio al Battaglione Lombardia era stato colpito da un razzo , probabilmente lanciato da un apparato per segnalazione marina.

Le Forze di Polizia avevano operato una prima carica alla quale i manifestanti avevano risposto con una barricata formata da cassonetti, pezzi di arredo urbano ed un ciclomotore, lanciando altri "artefizi pirotecnici" (razzi e molotov) da dietro la barricata. Oltre a queste azioni, i manifestanti avevano dato fuoco ad alcune autovetture parcheggiate sulla via e protetti, in tal modo, dalla barriera di fuoco, iniziato una sistematica opera di devastazione dei luoghi, distruggendo le vetrine di alcuni esercizi commerciali (fra cui, in particolare, il Mc Donald's di viale Tunisia) ed appiccando le fiamme ad un locale in uso al partito A.N.

A seguito di tale azione incendiaria i dimostranti avevano provocato l'incendio degli appartamenti del primo piano del palazzo ove si trova sito tale locale.

Gli autori dei fatti, inoltre, avevano impedito ai Vigili del Fuoco di intervenire.

Le Forze di Polizia, a fronte della grave situazione che si era venuta a creare, avevano effettuato una seconda carica riuscendo a sfondare le barriere.

Un gruppo di manifestanti, a quel punto, aveva cercato rifugio al civico n. 15 di C.so Buenos Aires, ma era stato notato dal personale operante e, anche grazie alle indicazioni dei cittadini presenti sul luogo, individuato e bloccato dai militari dopo l'apertura del portone dell'edificio.

Al momento dell'intervento gli arrestati (escluso [redacted], arrestato in un'altra zona) avevano gettato a terra gli indumenti atti a celare il viso e il materiale contundente di cui ai verbali di perquisizione e sequestro.

Nel verbale di arresto i militari operanti precisano che:

- la barriera di fuoco creata dai manifestanti aveva provocato l'incendio delle auto parcheggiate nei pressi;
- nel corso della loro azione, gli autori del fatto avevano costretto un automobilista a scendere dal mezzo allo scopo di appiccare fuoco al suo veicolo;
- l'intervento al civico n.15 era stato effettuato su segnalazione di tre dipendenti del negozio "OLTRE" di C.so Buenos Aires (Orlando Monica, Alvaro Raffaella e Dodaro Cristina, identificate dai militari) che avevano avvertito gli operanti circa la presenza di dimostranti in fuga;
- a seguito di irruzione nel portone di detto civico, i militari avevano notato che i giovani ivi asserragliati avevano abbandonato a terra corpi contundenti e armi improprie;
- l'imputato [redacted] era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito.

Dal contestuale verbale di sequestro risulta che presso il citato civico n. 15 sono stati rinvenuti: manici di accetta e di scopa, scudi di protezione in plastica e legno, pietre, un chilogrammo circa di chiodi da carpentiere da cm. 1,3, un tubo metallico di cm. 23 (utilizzabile come spranga), vari "mephisto" per occultare il volto, altri oggetti e indumenti idonei al travisamento.

Dalle relazioni di servizio dei militari in servizio presso i Battaglioni C.C. "Veneto" e "Piemonte" risulta, inoltre, che: i manifestanti durante la prima fase degli scontri avevano lanciato contro le Forze dell'Ordine bombe carta, bottiglie incendiarie, pietre, fumogeni e razzi pirotecnici.

Agli atti sono state, poi, acquisite le dichiarazioni di Caputo Gaetano - dipendente della gelateria "Viel" di C.so Buenos Aires - il quale ha confermato di avere visto il gruppo delle persone fermate dai C.C. staccarsi dai manifestanti ed entrare nel cortile del civico n. 15, inseguito dalle Forze di Polizia. Il teste ha poi aggiunto che "la gran parte" delle persone aveva in testa berretti e cappucci che coprivano parzialmente il volto e la testa.

Gli operanti hanno anche raccolto le testimonianze delle commesse Orlando, Dodaro e Alvaro che, sempre in relazione ai soggetti in parola, hanno riferito di averli visti staccarsi dal corpo principale della manifestazione per introdursi nel civico n.15: "Abbiamo chiaramente visto un gruppo di persone, una ventina circa, staccarsi dal

corpo principale della manifestazione e introdursi nel civico n.15 di Corso Buenos Aires situato di fronte al nostro negozio, provenienti dalla direzione di Porta Venezia ed insegue dalle Forze dell'Ordine. Le persone entrate nel civico 15 erano tutte col volto travisato e portavano in mano bastoni e sassi. Gli stessi hanno anche compiuto atti vandalici su una Porsche posteggiata di fronte al portone. Abbiamo quindi fermato un carabiniere che passava di fronte al negozio per indicargli il fatto. Poco dopo un nutrito gruppo di poliziotti e carabinieri ha fatto irruzione nel civico 15".

Da ultimo si evidenzia che il verbale di sequestro redatto dalla DIGOS di Milano, concernente gli oggetti rinvenuti in C.so Buenos Aires n.15 elenca, tra gli oggetti, bastoni e mazze, caschi, un coltello a scatto e due passamontagna.

Gli operanti erano giunti nell'immediatezza; per vincere la resistenza di quanti si trovavano all'interno avevano forzato il portone, notando il gruppo di giovani ancora travisati; a quel punto i predetti si erano liberati dei travisamenti, dei bastoni ecc. ma erano stati poi arrestati (v. verb. di arresto di [redacted]


[redacted] e dei minorenni [redacted] e [redacted]);

I fatti descritti dai testimoni trovano un decisivo riscontro in quanti rinvenuto all'interno del civico 15 dapprima dai Carabinieri (v. sopra il già citato verbale di sequestro operato dai C.C.) e poi - a seguito di un più accurato controllo - ad opera della Polizia (v. il già citato verbale della DIGOS: 10 tra bastoni e mazze, 1 paio di guanti, 6 caschi, 1 coltello, 1 foulard, 1 tira pugni, 2 passamontagna), secondo una dinamica lineare che ben si accorda con la concitazione del momento e con la preoccupazione delle Forze dell'Ordine innanzitutto di arrestare i responsabili (che non va dimenticato erano in un numero consistente) ed eseguire i primi sequestri e solo successivamente di eseguire un più approfondito controllo del luogo. A titolo esemplificativo si richiama la relazione di servizio 11 marzo 2006 del I Battaglione C.C. Piemonte (fg. 439) giunto in ausilio al IV Battaglione C.C. Mestre che si accingeva ad entrare nel civico 15: in essa si legge che all'interno del cortile veniva trovato un gruppo di 20 persone travisate e variamente "armate", precisandosi che, a seguito di una minuziosa ricerca all'interno del cortile, parte degli oggetti venivano rinvenuti nascosti all'interno di scatole e sacchi neri.

Sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti non ha dunque pregio l'osservazione della difesa secondo la quale vi sarebbe una discrasia tra il materiale indicato nel verbale di sequestro redatto dai C.C. e l'affermazione dei testi secondo la quale tutte le persone rifugiate all'interno del civico 15 erano travisate e armate, perché al "materiale" ivi indicato va aggiunto anche quello elencato nel più volte menzionato verbale della DIGOS, oltre che nella citata relazione di servizio degli stessi C.C.

Segnatamente gli operanti rinvenivano e sequestravano: 10 bastoni di varia lunghezza (una mazza recava la scritta "Destroy Fascism"), 6 caschi di colore nero recanti varie scritte e simboli politici, 1 coltello, 1 tirapugni in metallo, 2 passamontagna, mentre nel tratto di Corso Buenos Aires interessato dalle violenze venivano rinvenuti e sequestrati tra altre cose magliette, guanti, giacca a vento con cappuccio, mascherine antismog, bombolette di vernice spray, 6 caschi, 2 torce di segnalazione, 9 bastoni, 1 mazza di legno, 2 tubi di plastica, 9 scudi, 2 secchi di plastica contenenti circa venti sassi ciascuno, 8 zaini di cui 2 contenenti sassi, 1 contenente una fune, 1 tanica contenente 5 litri di liquido infiammabile, 1 residuo di artificio esplodente, 16 artificio esplodenti marca "Mefisto Manna".

Nell'udienza camerale di convalida i soggetti arrestati dai C.C. hanno tutti negato gli addebiti, riferendo di essersi trovati in posizione defilata rispetto agli scontri ed agli incendi e di avere trovato riparo nel cortile in cui sono stati fermati in quanto era loro intenzione fuggire dalla carica della Polizia.



Tutti gli imputati non hanno negato di avere partecipato al corteo - nessuno degli arrestati ha sostenuto di essersi trovato per caso nel luogo della manifestazione - ma hanno precisato, seppur con varie sfumature, che loro intenzione era quella di manifestare senza violenza la contrarietà al corteo dell'estrema destra, organizzando un presidio nel luogo fissato per la manifestazione degli avversari politici.

Circa la loro partecipazione al corteo, gli imputati hanno sostenuto di averne avuto notizia tramite amici e qualcuno attraverso Internet.

I soggetti provenienti da Reggio Emilia (██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████) hanno negato di far parte di un circolo, di un'associazione o di un centro sociale, ma hanno, comunque, ammesso di essere giunti a Milano per partecipare al corteo.

Quasi tutti gli imputati hanno ammesso di essersi coperti con cappucci e qualcuno - il ██████████ - ha anche precisato di avere coperto il volto, spiegando tale comportamento con la necessità di proteggersi dai lacrimogeni.

Nessuno ha ammesso di avere portato con sé strumenti di offesa personale, ma solo bandiere con aste di plastica (vedi dichiarazioni ██████████ e ██████████).

Nessuno, infine, ha dichiarato di conoscere gli autori delle devastazioni, ovviamente osservate da tutti.

Riassumendo, le illecite condotte sopra descritte risultano essere state poste in essere da un numeroso gruppo; l'azione era rivolta a sfondare i cordoni di protezione delle Forze dell'Ordine, già allertate circa le intenzioni dei manifestanti di impedire con la violenza il corteo di appartenenti ad una formazione di estrema destra.

Per operare lo sfondamento dello schieramento di polizia i manifestanti avevano fatto ricorso al lancio di oggetti e all'uso di razzi, ordigni incendiari ed esplosivi, fra cui bombe carta (uno di tali ordigni, armato con chiodi a tre punte di estrema pericolosità è stato sequestrato dalla DIGOS lungo il viale in cui si è tenuta la manifestazione).

Per contrastare le Forze dell'Ordine i manifestanti non avevano esitato ad incendiare auto e altri oggetti per creare una barriera verso gli agenti e i militari in servizio di ordine pubblico.

Dopo avere attaccato le Forze di Polizia, i partecipanti all'azione violenta si erano abbandonati ad una azione indiscriminata, violenta e distruttiva contro esercizi pubblici, negozi e una sede di partito, non rinunciando a dare fuoco all'edificio in cui era sita quest'ultima, così provocando coscientemente e volontariamente l'incendio delle abitazioni poste al primo piano dell'edificio.

Orbene, alla luce delle sopra richiamate dichiarazioni dei testimoni oculari e dei sequestri effettuati, non risulta fondata la tesi della difesa relativa alla circostanza che non esista un documento visivo che attesti la partecipazione diretta degli arrestati agli specifici episodi di devastazione, essendo evidente che gli stessi hanno concorso sul piano oggettivo o, quanto meno, su quello morale, al compimento della complessiva azione violenta descritta nei capi d'imputazione.

Sul punto si osserva che: il gruppo dei dimostranti violenti si è mosso sempre come un insieme compatto; il numero relativamente limitato dei partecipanti al corteo e l'uso, da subito, di mezzi di travisamento (vedi c.n.r., pag. 3) induce a ritenere che fosse prevedibile lo sviluppo violento della manifestazione; l'attuazione di fatti di grave turbamento dell'ordine pubblico è stata possibile solo per la azione coordinata di tutti i manifestanti; l'aggressività del corteo, anche prima dell'attuazione delle devastazioni e degli incendi, risulta dagli slogan gridati contro le Forze dell'Ordine; i partecipanti al corteo hanno, quantomeno, accettato - restando a ridosso delle barricate ovvero armandosi con strumenti atti all'offesa personale - l'eventualità di possibili azioni devastatrici e incendiarie, poi concretamente attuate da uno o più manifestanti, ponendo in essere le condizioni di una vera e propria "guerriglia urbana" nel cui ambito debbono essere inquadrare le singole attività.

Ciò posto, si sottolinea che le testimonianze raccolte dai militari attestano univocamente che il gruppo di persone bloccate dai Carabinieri si era staccato dal corteo e non era estraneo alla manifestazione ormai degenerata in guerriglia; dalla relazione di servizio dei militari che hanno effettuato l'arresto risulta che queste stesse persone, al momento dell'intervento, si erano liberate di bastoni, sassi, scudi di protezione e chiodi; sul luogo dell'arresto i militari hanno effettivamente rinvenuto tali oggetti utilizzabili per lo scontro con le Forze dell'Ordine e per commettere atti di violenza contro persone o cose, oltre ad indumenti idonei al travisamento. Si dà atto che gli ordigni più pericolosi non sono stati trovati nel luogo ove è avvenuto l'arresto, ma il tipo di oggetti sequestrati conferma che le persone fermate avevano partecipato alla precedente manifestazione con intenzioni tutt'altro che pacifiche.

Ed allora i fatti sono caratterizzati per essere stati costituiti da un complesso di atti tra loro coordinati, attuati senza soluzione di continuità da un gruppo di persone dediti alla realizzazione di incendi e all'ammasso di masserizie ovvero di suppellettili destinate all'arredo urbano, il tutto al centro di una strada cittadina in modo da frapporre una barriera rispetto alle Forze di Polizia che tentavano di contrastare l'azione e la stessa prosecuzione della manifestazione.

In particolare si osserva che l'aver portato con sé artifici esplodenti, bottiglie molotov, bombe carta imbottite di chiodi, razzi pirotecnici, benzina e liquidi incendiari; utilizzato l'arredo urbano e stradale, cassonetti dell'immondizia ed un ciclomotore, per costruire una barricata che poi veniva data alle fiamme; incendiato le autovetture parcheggiate nella via; distrutto le vetrine di diversi esercizi commerciali lungo la pubblica via; appiccato le fiamme ad un negozio di propaganda elettorale appartenente ad Alleanza Nazionale ("A.N. Point"), al civico n. 8 di Corso Buenos Aires; impedito con violenza l'intervento dei Vigili del Fuoco al fine di consentire e di fatto consentendo la conseguente propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti, ha causato un indubbio grave pericolo per la sicurezza pubblica.

Tali atti non sono sussumibili in sparuti od isolati episodi di danneggiamento ma, in conformità peraltro a quanto appariva palesemente programmato dagli autori delle condotte, risultano aver superato la mera rilevanza per i singoli soggetti offesi - nell'ambito di danni di natura patrimoniale - per assumere rilevanza più ampia nel contesto di una deliberata aggressione all'ordine pubblico, al vivere civile ed alla sicurezza dei cittadini, che ne sono risultati gravemente sacrificati.

In altre parole, risulta provata la programmazione, da parte di gruppi di appartenenti all'area dell'antagonismo, dell'occupazione della piazza nella quale doveva svolgersi la manifestazione autorizzata della formazione politica di estrema destra (quasi tutti gli imputati hanno espressamente affermato di aver perseguito tale scopo), all'evidente fine di impedirla (ciò è stato apertamente riconosciuto da alcuni imputati) tanto che proprio a tal fine il corteo si era mosso con largo anticipo (verso le ore 12) rispetto alla manifestazione che doveva essere impedita (fissata per le ore 15).

Al dichiarato intento di contrastare la manifestazione di estrema destra si accompagnava però la volontà non solo di attrezzarsi adeguatamente in vista di uno scontro con le Forze di Polizia, ma anche di scatenare una vera e propria guerriglia urbana con atti di sistematica devastazione anche di obiettivi "simbolici", intesa come modalità efficace per impedire la manifestazione autorizzata.

Si può dire in proposito che i fatti, documentati dalle foto acquisite, sono di per sé eloquenti, innanzitutto perché sono state devastati un punto elettorale di Alleanza Nazionale ed un ristorante Mc Donald's, ma anche perché i materiali dei quali si erano "armati" i manifestanti e da loro poi utilizzati (ed in parte rinvenuti sui luoghi teatri degli scontri) dimostrano una deliberata programmazione non solo di atti di resistenza e violenza verso le Forze di Polizia, ma ben più.

La stessa dinamica dei fatti porta ad escludere la consumazione di semplici reati di danneggiamento e di incendio: dopo il "concentramento", il corteo si era mosso

compatto lungo corso Buenos Aires in direzione di piazza Oberdan (luogo dove avrebbe dovuto svolgersi il raduno della formazione di estrema destra) e, come prevedibile, aveva trovato lo sbarramento di Polizia e Carabinieri che avevano impedito di raggiungere piazza Oberdan; in breve tempo, in evidente attuazione di una preventiva programmazione, era stata elevata una "barricata", composta da autovetture rimosse dai posti di sosta, da oggetti di arredo urbano, cassonetti ecc. per contrastare l'intervento di Polizia e Carabinieri e creare, proprio con le auto bruciate, una barriera di fuoco e quindi una sorta di "zona franca" preclusa alle Forze di Polizia, nella quale consentire quindi che venissero commessi incendi, atti di vandalismo e di distruzione sistematica di vetrine, del punto elettorale di Alleanza Nazionale e del ristorante Mc Donald's.

Si evidenzia pure la difficoltà con la quale, solo dopo due cariche, i Carabinieri e la Polizia di Stato sono riusciti ad aggirare la "barricata" e finalmente ad arrestare una parte dei facinorosi, alcuni dei quali bloccati per strada mentre tentavano di fuggire dalla zona ed altri ritrovati nell'interno del cortile dello stabile n. 15 di Corso Buenos Aires, ove si erano asserragliati, seguendo le indicazioni di un individuo che, tenendo la porta aperta, faceva cenno di entrare velocemente per sottrarsi all'inseguimento, come avevano modo di constatare le stesse Forze di Polizia e veniva poi confermato dalle indicazioni dei testi Alvaro, Dodaro, Orlando e Caputo; il rinvenimento da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, proprio nel cortile dello stabile n. 15 dell'armamentario descritto nei sopra richiamati verbali di sequestro, costituisce riprova della preordinazione dei fatti e della predisposizione di oggetti e strumenti per la loro commissione.

Ciò posto in punto di fatto, non par dubbio che nei fatti in contestazione siano ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di devastazione di cui all'art. 419 c.p., pienamente integrato dai plurimi e sistematici atti di danneggiamento ed incendio, sia di beni mobili che di beni immobili, commessi, in unità di contesto, ai danni di più soggetti passivi, con lesione dell'ordine pubblico e grave pericolo per la pubblica incolumità, ingeneranti un gravissimo allarme sociale sia per la loro generalità e rapidità di diffusione, che per l'essere essi stati commessi in una zona della città densamente abitata e particolarmente frequentata da persone del tutto ignare di quanto stava per accadere.

Quanto ai profili di qualificazione giuridica, nella più recente giurisprudenza del S.C. emerge che il reato di cui all'art. 419 c.p. è stato ravvisato in fatti di plurimi danneggiamenti per gravità ed estensione di gran lunga inferiori a quelli qui considerati.

Si afferma infatti che "integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore avvenuta nei disordini seguiti, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004)" (Cass. Sez. 1^a 16.4.2004 Marzano); e ancora: "Il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. (In applicazione di tale

principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine" (Cass. Sez. 1^a 18.3.2001 Mazzotta).

Ne discende che il reato di danneggiamento aggravato contestato deve ritenersi assorbito nella violazione sub art. 419 c.p.

E' inoltre corretta la contestazione del concorrente reato di incendio che riguarda la "barricata" eretta dai manifestanti, varie autovetture andate completamente distrutte, nonché il punto elettorale di Alleanza Nazionale, con estensione del fuoco anche all'appartamento sovrastante; il tutto in un contesto urbano caratterizzato da alti edifici, spazi ristretti e presenza di numerosi veicoli facilmente aggredibili dalle fiamme.

Il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) appare, poi, pacificamente integrato dalla programmata e collettiva condotta violenta tesa a contrastare l'azione delle Forze di Polizia, come dettagliatamente specificato nel capo di incolpazione.

Si evidenzia, da ultimo, la diversità del bene giuridico tutelato dalla norma in osservazione rispetto a quella, più grave, sub capo a) della rubrica, sicché non si ravvisa alcun contrasto col principio di specialità.

Altrettanto pacifica è la sussistenza delle aggravanti indicate nell'incolpazione.

Venendo al problema della valutazione degli elementi indicativi del concorso dei singoli imputati nei reati in esame, si deve osservare che una corretta impostazione del problema deve muovere dalla considerazione delle peculiarità, nel caso di specie, nell'esecuzione dei reati di devastazione ed incendio e del reato di violenza a pubblico ufficiale: trattasi di reati frutto di un'azione collettiva, necessariamente richiedente il coinvolgimento di una pluralità di soggetti operanti in modo coordinato, equipaggiati "per funzionare" con strumenti di offesa e difesa adeguati.

Il fatto di reato concretamente posto in essere, rispetto al quale va posto il problema di concorso di persone, appare dunque un fatto complesso, in relazione al quale non ha senso richiedere la diretta partecipazione di ogni imputato ad ognuno dei singoli episodi di danneggiamento, l'insieme dei quali solamente vale ad integrare la fattispecie di devastazione così come contestata.

Nel caso in esame per contrastare l'azione delle Forze di Polizia i manifestanti hanno formato una "barricata", incendiandola e lanciando oggetti:

Ben può aversi infatti concorso nel reato quando un soggetto apporta il proprio singolo apporto causale al fatto complessivamente considerato, con la consapevolezza che la propria condotta costituisce un contributo al fatto stesso, secondo una divisione di compiti necessariamente richiesta dalla complessità dell'azione criminosa posta in essere; un'azione che esige anche la sola presenza di persone che si rifiutano di ottemperare all'ordine di sgombero e di fatto, sorvegliando ed ostacolando l'intervento delle Forze dell'Ordine, consentono agli altri di impegnarsi più direttamente in specifici atti di danneggiamento e violenza.

Se un manifestante resta a presidiare una barricata che impedisce l'intervento delle Forze dell'Ordine o blocca l'accesso dei Vigili del Fuoco, sapendo che questo è funzionale alla realizzazione di atti di devastazione nella "zona franca" così creata, sicuramente concorre nel reato di devastazione anche se tale singolo manifestante non realizza personalmente alcun danneggiamento.

Quanto ora esposto non fa che ribadire e applicare alle peculiarità del caso di specie il consolidato orientamento giurisprudenziale che precisa come la fattispecie concorsuale non sia incentrata sul previo concerto tra i concorrenti, bensì sul fatto che ciascuno di essi agisce per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (*ex plurimis* Cass. VI 10.7.2003 D'Amico, Rv 227321; Cass. VI 21.3.2003, Salamone, Rv. 225935).

In applicazione dei su esposti principi è agevole osservare come nel nostro caso si sia in presenza di una vicenda criminosa che fin dall'inizio era stata programmata in vista della realizzazione di uno scontro con le Forze dell'Ordine al fine di poter occupare piazza Oberdan ed impedire la manifestazione dell'estrema destra, nonché al fine di portare devastazione e colpire anche obiettivi "simbolici": depongono inequivocabilmente in tal senso l'attrezzatura di offesa e difesa della quale era dotato il gruppo, compatto anche se numericamente limitato.

E' lo stesso svolgimento dei fatti che, per così dire, parla da solo, a testimoniare l'esistenza di una lucida strategia di devastazione: mentre alcuni dimostranti formavano e presidiavano la "barricata" che impediva l'intervento delle forze di Polizia, altri potevano abbandonarsi indisturbati alla devastazione nella parte retrostante, incendiando, infrangendo vetrine, distruggendo il Mc Donald's ed incendiando il punto di Alleanza Nazionale; il tutto approfittando anche di apporti collaterali ulteriori quali il blocco dei mezzi dei Vigili del Fuoco e di altre autovetture.

Nella verifica del quadro probatorio del concorso dei singoli imputati nei reati in contestazione si dovrà, dunque, tenere conto degli esposti principi, in forza dei quali appare inconferente l'affermazione che alcuni degli stessi non risultino essere stati notati compiere personalmente atti di danneggiamento, non dovendosi ricercare - come detto - il collegamento con i singoli e specifici atti costitutivi della complessa fattispecie di devastazione e violenza, ma il collegamento ex art. 110 c.p. con il fatto di reato in contestazione, complessivamente considerato.

Ciò posto, passando all'esame delle singole posizioni:

La difesa ha negato la partecipazione della [redacted] ai fatti, sia sotto il profilo del concorso materiale che sotto quello del concorso morale.

Nel contesto della vicenda così come ricostruita si colloca l'arresto di [redacted] bloccata da agenti della Polizia di Stato, unitamente a [redacted], innanzi ad un bar tra via Spallanzani e via Omboni, mentre cercava di disfarsi di un manico d'ascia di circa 60 cm.

Risulta dal verbale di arresto che l'indagata è stata tratta in arresto, assieme al fidanzato [redacted], innanzi al bar nel quale i due si erano rifugiati. Alla vista degli agenti [redacted], con la fattiva collaborazione della [redacted], aveva tentato di disfarsi di una mazza di legno di 60 cm. (manico d'ascia) " veniva notata mentre copriva il suo compagno che tentava di disfarsi di un bastone di sessanta centimetri " (dal verbale arresto [redacted] dell'11.3.2006). Tale circostanza consente di ritenere provata la codetenzione in capo ai predetti imputati del bastone in parola.

In possesso del [redacted] gli agenti hanno rinvenuto inoltre uno zaino, al cui interno erano riposti un segnalatore a mano di luce rossa (di esclusivo uso nautico) prodotto dalla Albatros s.r.l.; una bomboletta di vernice spray di colore rosso parzialmente utilizzata, un paio di occhialini da piscina, un pennarello ad inchiostro di colore rosso indelebile ed un moschettone in acciaio di circa cm. 12.

Si tratta di oggetti (moschettone, bastone, segnalatore nautico) del tutto identici a quelli che la Polizia di Stato ha rinvenuto nello stabile di Corso Buenos Aires e che costituiva, evidentemente, l'ordinaria dotazione dei partecipanti alle attività di contrasto delle Forze di Polizia e per la commissione di atti di violenza, devastazione e incendio, in vista dei quali gli imputati si erano dotati appunto di un moschettone, di una solida mazza di legno, di occhialini per la protezione dal fumo e di un segnalatore nautico per lo scambio di messaggi tra i partecipanti ai fatti.

Con specifico riferimento al concorso della [redacted] è sufficiente osservare come del tutto pacifica sia la consensuale e deliberata partecipazione dei due, giunti espressamente da Como, alla "manifestazione" di Corso Buenos Aires. Comuni erano in particolare le motivazioni della partecipazione, indicate così dalla stessa imputata: "ci siamo recati nel luogo indicato, al fine di impedire che dei fascisti stessero

all'interno della città per manifestare idee anticostituzionali". E' dunque incontestabile che, così come per tanti altri partecipanti e quanti sono stati tratti in arresto al termine delle devastazioni e delle violenze, il proposito che [redacted] condivideva con [redacted] era quello di "impedire", proprio con il ricorso alla violenza per la quale si erano anche attrezzati, munendosi di strumenti offensivi e difensivi, la manifestazione autorizzata. Ciò facendo con devastazioni ed incendi che, con il turbamento dell'ordine pubblico, l'impraticabilità effettiva della zona e l'allarme sociale che comportavano, impedissero effettivamente agli appartenenti della fazione opposta di tenere la manifestazione politica alla quale erano stati autorizzati.

Tutto ciò fonda l'affermazione del concorso dell'imputata nei reati in contestazione. La predetta del resto nulla di specifico ha addotto a propria difesa, al di là della mera negazione della commissione di atti di violenza, in ciò smentita in modo eloquente dalla dotazione offensiva di cui era munita unitamente al [redacted].

Come già osservato, inoltre, la condotta della prevenuta non risulta affatto marginale rispetto a quella dei coindagati, dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale ciascun segmento della condotta - anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze dell'Ordine - assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo comune, estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi.

[redacted]
La difesa ha negato la partecipazione del [redacted] ai fatti in osservazione.

Risulta dal verbale di arresto che l'indagato è stato tratto in arresto dopo un inseguimento ad opera della Polizia di Stato. In particolare gli agenti riferiscono di aver inseguito, al termine della carica delle Forze di Polizia, tre giovani con il volto travisato e con in mano delle pietre i quali, durante la corsa, avevano danneggiato le vetrine del negozio Nike (di Corso Buenos Aires angolo viale Regina Giovanna) e di seguito, invece di continuare la corsa con il gruppo in direzione di Piazza Lavater, si erano allontanati dal corteo, proseguendo lungo via Pancaldo. Uno dei tre, poi identificato in [redacted], si era distaccato dagli altri e, varcando il cancello pedonale dello stabile di via Pancaldo 3, era entrato nel cortile interno accovacciandosi tra alcune auto in sosta. Dopo un po' il predetto si era alzato; uscito dallo stabile, era stato seguito dagli agenti sino all'altezza del Commissariato Città Studi innanzi al quale veniva tratto in arresto.

Gli agenti hanno rinvenuto tra le auto in sosta, presso le quali si era accovacciato il [redacted], un paio di guanti da giardinaggio di colore bianco e due sassi "tipo sampietrini", che in precedenza lo stesso aveva in mano, un limone ed un passamontagna di colore nero, mentre nelle tasche del suo giubbotto hanno rinvenuto il cappellino di lana che il medesimo indossava nel corso della fuga.

Le dirette constatazioni degli agenti della Polizia di Stato sulle condotte di danneggiamento poste in essere dal [redacted], unitamente ad altri due partecipanti agli scontri con le Forze di Polizia datisi alla fuga ed il rinvenimento di pietre ed oggetti di travisamento dei quali [redacted] stesso si era disfatto per sfuggire all'arresto, confermano l'assunto accusatorio.

Peraltro a tali elementi si aggiunge quanto emerge dai rilievi fotografici allegati agli atti. Si tratta di immagini estratte da videoregistrazioni che ritraggono il [redacted] in mezzo a gruppi di partecipanti agli incidenti. Nella foto n. 1 è ritratto in conversazione con giovani travisati, alcuni dei quali impugnano bastoni, e nella foto n. 2 è ancora ritratto in un gruppo di manifestanti, ugualmente travisati, a ridosso della barricata che era stata eretta per impedire alle Forze di Polizia di intervenire mentre erano in corso le devastazioni. Il travisamento del [redacted] è infine chiaramente attestato dalla foto n. 3, nella quale indossa il berretto di lana, rinvenuto in suo possesso, in modo tale da esserne ostacolata l'identificazione.

Tale identificazione è del resto conseguente all'arresto in flagranza, intervenuto dopo che l'imputato era stato inseguito dalla Polizia di Stato e mai perduto di vista, ed al riconoscimento operato dagli agenti della Polizia di Stato i quali, sulla base delle dirette constatazioni e del confronto tra queste ed "i dettagli dell'aspetto e dell'abbigliamento" dell'indagato, hanno riconosciuto [redacted] nelle immagini tratte dalle videoregistrazioni.

Del resto le giustificazioni fornite dal [redacted] circa la sua presenza sul luogo dei fatti per mera curiosità sono decisamente smentite nel loro fondamento dalle constatazioni dal danneggiamento delle vetrine del negozio "Nike" di Corso Buenos Aires, dal rinvenimento dei sassi, dei quali [redacted] si era disfatto poco dopo e dall'atteggiamento chiaramente di familiarità con gli altri partecipanti alla manifestazione, in posti in cui si vede la sola presenza di giovani travisati, circostanze tutte che fanno escludere la fondatezza di quanto asserito dall'imputato.

A fronte di tali univoche risultanze processuali, del tutto ininfluenti ai fini della decisione appare l'attività difensiva svolta ex art. 391 bis c.p.p. dalla quale risulta che il [redacted] aveva litigato con la propria fidanzata e che, pertanto, si era recato a Milano. Invero, i testi [redacted] e [redacted] escussi dalla difesa nulla hanno saputo dire in ordine al preciso l'arco temporale in osservazione, nel quale, comunque, non si trovavano in compagnia dell'imputato.

[redacted]
I difensori hanno negato la partecipazione del [redacted] ai fatti, sia sotto il profilo del concorso materiale che sotto quello del concorso morale.

In particolare hanno precisato che l'imputato sarebbe giunto sul luogo con la propria bicicletta in orario successivo a quello del verificarsi degli scontri, limitandosi ad osservare quanto accadeva. Inoltre, hanno escluso in capo al loro assistito il ricorso alla violenza in occasione della arresto.

Dal canto suo l'imputato ha insistito nell'affermare la propria estraneità ai fatti di devastazione e di violenza contestati.

Ciò posto, da quanto sopra esposto ed in primo luogo dal verbale di arresto e dalla annotazione di servizio del sovrintendente Nesta e dell'agente Alvino della Polizia di Stato, emerge che il ricorrente è stato raggiunto mentre unitamente a [redacted] tentava di allontanarsi dalla zona degli incidenti.

Orbene, secondo l'impostazione accusatoria significativo del coinvolgimento nei fatti del [redacted] sarebbe l'essersi accompagnato al [redacted], quest'ultimo risultato essere sulla base delle immagini fotografiche e video acquisite dalla Polizia di Stato come uno dei più attivi nella commissione della devastazioni e degli incendi; lo stesso [redacted] avrebbe, poi, tentato di impedire che gli agenti procedessero al suo arresto.

Tale condotta violenta - si è sostenuto da parte del P.M. - non sarebbe altrimenti spiegabile che con il coinvolgimento nelle violenze e nelle devastazioni commesse in corso Buenos Aires.

Dal canto suo la difesa ha allegato dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p. rese da [redacted] la quale ha affermato di avere conosciuto [redacted] al termine degli incidenti, incontrandolo nel furgone della Polizia di Stato e di aver appreso in quel contesto notizie sullo zaino e la bicicletta con cui sarebbe giunto l'imputato sul luogo degli scontri.

La [redacted] ha aggiunto di aver sentito [redacted] conversare con un agente - definito "buono" - il quale, nel contesto delle attività di sicurezza che si svolgevano in quei concitati momenti, aveva garantito all'indagato che si sarebbe preso cura della sua bicicletta, offrendo la propria fattiva collaborazione per lasciare al sicuro il mezzo, proprio mentre il suo proprietario veniva condotto negli uffici della Questura, senza però che ciò accadesse per il mancato reperimento del lucchetto. Con riferimento alla

zaino la [REDACTED] ha, invece, affermato di aver visto gli agenti ispezionarlo, rinvenendo solo panini e fogli di carta scritta.

Orbene, è di tutta evidenza la non decisività di simili affermazioni difensive, che descrivono situazioni fattuali inconferenti, attesa la loro marginalità, con il contesto in cui i gesti narrati si collocano. Invero il possesso o meno della bicicletta per giungere sul luogo degli scontri (confermato peraltro dall'agente Alvino, v. dich. 12.5.2006) e di uno zaino non appaiono elementi significativi, utili al giudizio sui fatti per cui è processo.

Parimenti, l'ulteriore attività difensiva concretizzata nell'esame del gestore di un bar presso il quale l'imputato si sarebbe recato per acquistare un panino nella fase topica delle vicende non modifica l'impianto accusatorio atteso che, in primo luogo, il barista non è stato in grado di riconoscere nell'odierno imputato il giovane in parola; inoltre, anche a voler riconoscere in quel giovane il [REDACTED], tale circostanza da se medesima non vale ad escludere che il predetto abbia partecipato ad una fase degli scontri nei termini e con le modalità sopra indicati.

Ciò che, invece, risulta decisivo in ordine all'insussistenza di una piena prova della penale responsabilità del [REDACTED] è costituito dal fatto che non sono state allegare agli atti processuali foto o filmati che ritraggono l'imputato armato ovvero nell'atto di compiere gesti violenti o all'interno dei gruppi di facinorosi.

Invero, risultano in atti solo le dichiarazioni degli agenti della Polizia di Stato che nel verbale di arresto attestano di averlo bloccato immediatamente dopo i descritti fatti mentre inseguito tentava di allontanarsi dal luogo degli scontri insieme al [REDACTED]; l'agente Nesta, autore dell'arresto ha dichiarato: "non sono in grado di dire se i due stessero scappando assieme e tantomeno che si conoscessero, ma posso solo precisare che facevano parte di un gruppo di manifestanti che scappava dalla zona degli incidenti..... non mi sembra che avesse oggetti in mano, ma ricordo che aveva il capo parzialmente travisato con il cappuccio di una felpa" (dich. ex art. 351 c.p.p. del 24.3.2006).

Tali dichiarazioni indubbiamente costituiscono prova della partecipazione del predetto imputato alla manifestazione, ma non bastano, da se medesime a fondare, con la dovuta certezza, un giudizio di responsabilità per i precisi e gravi fatti addebitatigli.

Ed invero, il predetto imputato non ha negato di essersi trovato sul luogo degli incidenti proprio mentre essi si verificavano; anzi, ha affermato di essersi avvicinato nel punto più avanzato degli incidenti nonostante vedesse del fumo; neppure ha negato di essersi recato in zona per partecipare alla "conferenza stampa" - così molti degli arrestati hanno qualificato la manifestazione alla quale hanno partecipato - che era stata organizzata in Corso Buenos Aires "per denunciare la circostanza che il Questore di Milano aveva dato l'autorizzazione ad una manifestazione da parte dei "fascisti".

Parimenti, quanto alla violazione sub B della rubrica, dalle già citate dichiarazioni dell'agente Alvino non emerge, con la dovuta chiarezza, piena prova della sussistenza del fatto-reato.

S'impone, pertanto, pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p.

[REDACTED]
La difesa ha negato la partecipazione del [REDACTED] ai fatti sia sotto il profilo del concorso materiale che sotto quello del concorso morale.

Risulta provato l'assunto accusatorio.

Da quanto sopra esposto, in primo luogo dalle chiare immagini fotografiche acquisite agli atti, emerge che il ricorrente faceva parte di un gruppo di manifestanti, al cui interno è stato a più riprese ritratto, che avevano partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed attiva adesione agli obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al citato

gruppo erano variamente travisati; orbene, tale circostanza smentisce di per sé qualunque ipotesi di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto e più ancora l'estraneità ai fatti di devastazione, incendio e violenza commessi.

La documentazione fotografica acquisita attesta, poi, in modo inconfutabile non solo l'attiva partecipazione del [redacted] agli atti di violenza ed alle devastazioni contestate, ma più ancora il suo essere per così dire sempre e costantemente "in prima linea" e dunque particolarmente attivo nel contrasto alle Forze di Polizia con le modalità violente già descritte.

Nella foto 20 [redacted] è, infatti, ritratto nella prima fila, totalmente travisato, nel gruppo di persone collocate a ridosso della barricata eretta. Ben visibile innanzi all'imputato è l'insieme degli oggetti radunati ed accatastati per ostacolare l'attività delle Forze di Polizia: carrelli di supermercati, bidoni e cassonetti per la raccolta della spazzatura, sedie e sgabelli, cavalletti, cartelli stradali divelti. In uno dei carrelli sono collocati un estintore, del tipo di quelli in dotazione negli esercizi pubblici, un bastone e sacchetti. L'imputato appare circondato da numerosi facinorosi, alcuni dei quali impugnano scudi protettivi; tutti sono travisati. Nella foto n. 21 [redacted] è immediatamente dietro la barricata, avvolta dalle fiamme dell'incendio. Nella foto n. 22 e 23 è raffigurato nei pressi di un'uscita della metropolitana, mentre impugna un sasso ed è circondato da altri facinorosi, ugualmente travisati e con in mano dei sassi. Nella foto n. 24 circonda, con altri travisati che impugnano spranghe di ferro, un tram che viene bloccato. Nella foto n. 25 è in prima linea tra i facinorosi collocati a ridosso della barricata ed indossa uno zaino. Nella foto n. 27 è affiancato da un complice che brandisce una spranga di ferro.

Nelle immagini video esaminate dalla Polizia di Stato (v. relazione integrativa agli atti) [redacted] è, infine, ripreso mentre impugna un bastone, mentre concorre alla costruzione della barricata e nell'atto di lanciare ripetutamente sassi contro le Forze di Polizia.

La sua partecipazione ai fatti di violenza è dunque attestata dall'insieme delle immagini che lo indicano in modo inequivoco quale autore dei fatti più eclatanti e gravi tra quelli commessi in Corso Buenos Aires.

Riassumendo, la prova che al riguardo emerge dalle fotografie e da quanto risulta dalla visione dei filmati, è la complessiva partecipazione in posizione particolarmente attiva nella formazione della barricata, nell'incendio delle cose accumulate e nella violenza alle Forze di Polizia.

A ciò si aggiunga che il [redacted] si è travisato per partecipare alla programmata attività di guerriglia urbana mentre all'atto dell'arresto ha reagito con violenza nei confronti dell'operante Pititto il quale, solo con fatica, è riuscito a vincere detta resistenza e ad immobilizzarlo.

L'imputato, del resto, nulla di specifico ha addotto a propria difesa, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.

[redacted] La difesa ha negato la partecipazione del [redacted] ai fatti sia sotto il profilo del concorso materiale che sotto quello del concorso morale.

Risulta dal verbale di arresto che l'indagato è stato tratto in arresto, assieme alla fidanzata [redacted] innanzi al bar nel quale i due si erano rifugiati. Alla vista degli agenti [redacted], aveva tentato di disfarsi di una mazza di legno di 60 cm. (manico d'ascia). In suo possesso gli agenti hanno rinvenuto inoltre uno zaino, al cui interno erano riposti un segnalatore a mano di luce rossa (di esclusivo uso nautico) prodotto dalla Albatros s.r.l., una bomboletta di vernice spray di colore rosso parzialmente utilizzata, un paio di occhialini da piscina, un pennarello ad inchiostro di colore rosso indelebile ed un moschettone in acciaio di circa cm. 12.

Si tratta di oggetti (moschettone, bastone, segnalatore nautico) del tutto identici a quelli che la Polizia di Stato ha rinvenuto nello stabile di Corso Buenos Aires e che costituiva, evidentemente, l'ordinaria dotazione dei partecipanti alle attività di contrasto delle Forze di Polizia e per la commissione di atti di violenza, devastazione e incendio, in vista dei quali l'imputato si era dotato appunto di un moschettone, di una solida mazza di legno, di occhialini per la protezione dal fumo e di un segnalatore nautico per lo scambio di messaggi tra i partecipanti ai fatti. Tutto ciò ben fonda l'affermazione del concorso del [redacted] nei reati in contestazione, osservato che il reato sub capo 9 indica beni rinvenuti nella sua disponibilità ulteriori e diversi rispetto a quello - il manico d'ascia- di cui al capo 4. Egli del resto nulla di specifico ha addotto a propria difesa, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere aggiungendo, in modo generico, di non aver commesso alcun gesto di violenza.

[redacted]
La difesa ha negato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del [redacted] agli atti di violenza e di distruzione contestati, assumendo che in nessuna foto il predetto è ritratto nell'atto di compiere atti di quel tipo. Ha altresì dedotto che [redacted], indicata come sua complice, è stata rimessa in libertà proprio per mancanza di gravi indizi.

Orbene, richiamato quanto sopra esposto nella parte introduttiva, dalle chiare immagini fotografiche agli atti emerge che il ricorrente faceva parte di un gruppo di manifestanti, al cui interno è stato a più riprese ritratto, che avevano partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed attiva adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo erano variamente travisati; circostanza che smentisce di per sé qualunque ipotesi di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto.

La documentazione fotografica acquisita attesta poi, in modo inequivoco, l'attiva partecipazione del [redacted] agli atti di violenza ed alle devastazioni contestate. Nella foto 44 [redacted] è infatti ritratto all'interno di un gruppo di manifestanti, uno dei quali, travisato, si muove con decisione impugnando un bastone (o una spranga). La foto 45 bis ritrae ancora [redacted] al centro di un vasto numero di facinorosi travisati, mentre da più punti si leva intorno del fumo, prodotto dagli incendi appiccati. Inoltre, nelle immagini video esaminate dalla Polizia di Stato (v. relazione integrativa) emerge che il [redacted] è ripreso travisato con una kefhia bianca a scacchi neri ed un cappuccio; in altra parte è ripreso mentre succhia un limone per attenuare gli effetti dei gas lacrimogeni, segno evidente del suo permanere con determinazione sul luogo per cooperare nella commissione delle devastazioni e degli incendi e contrastare, con la violenza, l'attività delle Forze di Polizia.

La sua partecipazione ai fatti di violenza è del resto attestata anche dal verbale di arresto, nel quale la Polizia di Stato riferisce di averlo bloccato all'interno della stabile n. 15 di Corso Buenos Aires, dove si era asserragliato con numerosi altri manifestanti arrestati dai Carabinieri, e dove era stato rinvenuto l'armamentario indicato nei verbali di sequestro sopra richiamati (sciarpe, foulard, mefisto, caschi, bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc.). Inoltre, al momento dell'arresto egli aveva nelle tasche quattro pietre di cui due costituite da frammenti di calcestruzzo, anch'esse sequestrate, facenti parte della dotazione di strumenti offensivi con la quale aveva partecipato agli scontri ed alle devastazioni.

Può dunque ben concludersi per la sussistenza di adeguati elementi probatori in ordine alla commissione da parte dell'imputato dei reati che gli sono contestati. Egli del resto, pur negando la commissione degli atti di violenza, non ha negato né la propria



partecipazione alla manifestazione né l'intendimento di "opporsi" al raduno del gruppo di destra.

La difesa ha negato la partecipazione del [redacted] ai fatti sia sotto il profilo del concorso materiale, che sotto quello del concorso morale.

Da quanto sopra esposto ed in primo luogo dalle chiare immagini fotografiche agli atti, emerge che l'imputato faceva parte di un gruppo di manifestanti, al cui interno è stato a più riprese ritratto, che avevano partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed attiva adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo erano variamente travisati; circostanza che smentisce di per sé qualunque ipotesi di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto e più ancora l'estraneità ai fatti di devastazione, incendio e violenza commessi. La documentazione fotografica acquisita attesta poi, in modo inconfutabile non solo l'attiva partecipazione del [redacted] agli atti di violenza ed alle devastazioni contestate, ma più ancora il suo essere per così dire sempre e costantemente "in prima linea", e dunque particolarmente attivo, nel contrasto alle Forze di Polizia con le modalità violente sopra riassunte.


Nella foto 64 [redacted] è, infatti, ritratto nella prima fila, totalmente travisato, del gruppo di persone collocate a ridosso della barricata eretta. Ben visibile innanzi all'imputato è l'insieme delle cose radunate ed accatastate per ostacolare l'attività delle Forze di Polizia: vi sono carrelli portati via da supermercati, bidoni e cassonetti per la raccolta della spazzatura, sedie e sgabelli, cavalletti. L'imputato ha alla sua sinistra e subito dietro di sé due complici travisati ed armati di scudo protettivo; alla destra ha un secondo manifestante con nelle mani una tanica di liquido infiammabile. Nella foto 65 [redacted] è ritratto, sempre a ridosso della barricata, mentre le cose accatastate sono avvolte dalle fiamme. Nella foto 66 è ancora a ridosso di un incendio più vivo e nella foto n. 67 fronteggia, con altri facinorosi, direttamente agenti della Polizia di Stato, dai quali è separato da un intenso fumo sprigionato dall'incendio della barricata. Nella foto n. 70 è ritratto mentre impugna un sasso.

Nelle immagini video esaminate dalla Polizia di Stato (v. relazione integrativa agli atti) [redacted] è infine ripreso nell'atto di raccogliere due sbarre di ferro prima di rientrare nel gruppo nonché di lanciare sassi insieme ad altri che con lui compiono le medesime azioni.

La sua partecipazione ai fatti di violenza è del resto attestata anche dal verbale di arresto, nel quale la Polizia di Stato riferisce di averlo bloccato mentre cercava di allontanarsi con la fuga dal luogo delle devastazioni e di aver rinvenuto sulla persona una bomboletta spray super paralizzante denominata "Trilliarde".

Egli del resto nulla di specifico ha addotto a propria difesa, limitandosi a rivendicare la partecipazione alla manifestazione.

Tali emergenze palesano quindi una non comune capacità di commettere reati contro l'ordine pubblico con uso di violenza.



[REDACTED]
Arrestato all'interno del civico 15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato attivamente alla manifestazione come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati : ciò è dimostrato da quanto sequestrato da C.C. e Digos ovvero sciarpe, foulard, mefisto, caschi ; tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati), sicché già questo smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto.

Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico 15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi della complicità di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine .

L'imputato in sede di interrogatorio di garanzia ha dichiarato di essere venuto a Milano da Novara per partecipare alla manifestazione , di essere arrivato in p.le Loreto e di avere visto la gente che scappava ; infine, di essere stato arrestato all'interno del civico 15.

Il fatto stesso che l'imputato si sia mosso per raggiungere il luogo della manifestazione affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato e l'essersi spostato in veri e propri "ranghi" compatti -così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che , dimostrando una certa stabilità della propria deliberazione, hanno costituito , i gravi indizi posti a fondamento della misura coercitiva.

Orbene in sede di giudizio , valutate tutte le acquisizioni processuali, i suddetti elementi fortemente indizianti quanto alle condotte di reato in osservazione , non appaiono in mancanza di fotografie o filmati che attestino la presenza del [REDACTED] sul luogo degli scontri idonei a giustificare un giudizio di condanna.

In altre parole , la presenza dell'imputato al civico n.15 , luogo ove è stato rinvenuto e sequestrato materiale riferibile agli autori dei disordini non è sufficiente ad attribuirgli - per il fatto della sola presenza - il materiale stesso , se non sotto un profilo gravemente indiziario.

Sicché , si ribadisce , in assenza di altri elementi di portata accusatoria , quale l'accertata presenza attiva nei pressi delle barricate ovvero nel diretto possesso di oggetti atti ad offendere , s'impone la formula assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

[REDACTED]
Arrestato all'interno del civico 15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato attivamente alla manifestazione come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati : ciò è dimostrato da quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ; tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi sequestrati), sicché già questo smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto.

Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico 15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile

giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine .

L'imputato in sede di interrogatorio di garanzia ha ammesso il possesso di un coltello (con lama di 9 cm.) che a suo dire portava con sé per sbucciare la frutta; ha ammesso di avere avuto "il viso coperto perché lo avevano tutti coperto" nonché di essere partito dal concentramento Pergola (uno dei centri che sono risultati essere gli organizzatori della manifestazione, dal quale erano partiti i partecipanti alla stessa adeguatamente "equipaggiati"); ha, infine, testualmente dichiarato che "ad un certo momento era spuntata la barricata ad opera di qualcuno" ; si era, poi, rifugiato nel civico n. 15 perché si era reso conto "che le cose stavano degenerando".

Il fatto che il [redacted] si sia mosso da Trezzano sul Naviglio per raggiungere il luogo della manifestazione, affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato e lo spostarsi in veri e propri "ranghi" compatti - così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che , unitamente a quanto sopra richiamato , a livello indiziario hanno una certa valenza ed hanno costituito i gravi indizi posti a fondamento della misura coercitiva.

Tuttavia in sede di giudizio di merito , valutate tutte le acquisizioni processuali , i suddetti elementi fortemente indizianti quanto alle condotte di reato in osservazione non appaiono , in mancanza di fotografie o filmati che attestino la presenza del [redacted] sul luogo degli scontri, idonei a giustificare un giudizio di condanna.

In altre parole , la presenza dell'imputato al civico n.15 , luogo ove è stato rinvenuto e sequestrato materiale riferibile agli autori dei disordini , non è sufficiente ad attribuirgli - per il fatto della sola presenza - il materiale stesso , se non sotto un profilo gravemente indiziario.

Lo stesso atto di individuazione del medesimo ad opera dei RIS dei C.C. ha concluso per l'esclusione della compatibilità tra gli indumenti indossati dagli autori del reato e quelli indossati dal [redacted] .

Sicché in assenza di precisi elementi di portata accusatoria , quale l'accertata presenza attiva nei pressi delle barricate ovvero nel diretto possesso di oggetti atti ad offendere , s'impone la formula assolutoria in favore dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

[redacted]

Arrestato all'interno del civico n. 15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati ; tale conclusione si ricava da quanto è stato sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.; inoltre, tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi sequestrati), sicché già questo smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto. Vero è invece che - come già evidenziato - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico 15 si era staccato, piccolo gruppo compatto , dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed aveva trovato rifugio all'interno dello

stabile giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine.

Ciò posto, gli altri elementi acquisiti al processo hanno confermato la prospettazione accusatoria, portando un riscontro decisivo al predetto quadro indiziario.


In particolare, l'esame dei fotogrammi degli fatti ha permesso di identificare l'imputato come presente proprio davanti alla "barricata" assieme a persone travisate ed armate ed anch'egli travisato con il cappuccio della felpa (v. cartelletta ff. 596 ss).

Avuto riguardo alla funzione avuta da tale "barricata" nella dinamica dei fatti, si può ben dire che i fotogrammi attestano inconfutabilmente il concorso dell'imputato nei drammatici fatti di devastazione, incendio e resistenza, apparendo del tutto irrilevante - come già detto - che l'imputato non sia stato fotografato anche mentre compie atti di danneggiamento, proprio perché un ruolo essenziale nella dinamica dei fatti era già svolto dal presidiare la "barricata" ostacolando, anche con l'assemblamento di persone, l'intervento delle Forze dell'Ordine per dar modo agli altri dimostranti di devastare ed incendiare nella zona retrostante.

Non ha dunque pregio l'affermazione dell'imputato di non avere partecipato ad atti di danneggiamento, tanto più che di fronte alla decisività delle risultanze fotografiche lo stesso ha dovuto ammettere di essersi travisato come tutti gli altri, con il cappuccio e una sciarpa sul viso.

Da ultimo, il fatto che l'imputato si sia mosso per raggiungere il luogo della manifestazione, riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei predetti luoghi e lo spostarsi in veri e propri "ranghi" compatti - così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa che ha permeato le condotte di cui sopra.

La condotta del prevenuto non risulta affatto marginale o gregaria rispetto a quella dei coimputati, dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale ciascun segmento della condotta, anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze dell'Ordine, assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo comune, estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi.


Arrestato all'interno del civico n.15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che risulta aver partecipato alla manifestazione con piena consapevolezza ed adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso fossero variamente travisati: ciò è dimostrato, inoltre, da quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.; inoltre, tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati), sicché tale circostanza smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto.

Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico n.15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi addirittura dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio,

provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine.

Gli elementi acquisiti al processo non fanno altro che confermare la prospettazione accusatoria.

In particolare, l'esame dei fotogrammi ha permesso di identificare il [redacted] (grazie all'abbigliamento dello stesso, rilevato a seguito dell'arresto) in una soggetto con in mano un bastone ed un casco recante la scritta Bieffe (casco poi rinvenuto dalla Digos all'interno del civico n.15) che è risultato trovarsi nel luogo degli scontri (sono visibili dei fumogeni) e che in una occasione aveva cercato di spostare un cestino di rifiuti (v. cartelletta ff. 624 ss. e 618 ss.; v. altresì nota C.C. Fardin del 15.3.2006, foto agenzia MV 816, 817, 858, 869).

Si può ben dire dunque che i fotogrammi e le riprese televisive (Telelombardia, nota 14.3.2006 C.C. Fardin) attestano il pieno concorso dell'imputato nei drammatici fatti in contestazione.

A conferma della tesi accusatoria risultano le stesse dichiarazioni del [redacted] in sede di interrogatorio di garanzia.

Il predetto ha dichiarato di avere partecipato al corteo di protesta avendone avuto notizia da internet; ha affermato inoltre: "quando ho visto che sono stati rotti dei vetri di macchine in viale Tunisia, con un'altra persona che non conoscevo abbiamo cercato di bloccare delle ambulanze e ho spostato due cassonetti per impedire il passaggio delle macchine. Non pensavo che la manifestazione andasse oltre questo ho spostato i cassonetti perché volevo fare il 'vigilantes', impedire danni alle macchine".

Il fatto poi che l'imputato si sia recato sul luogo della manifestazione, riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e lo spostarsi in veri e propri "ranghi" compatti (così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari) sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra.

Come già osservato, inoltre, la condotta del prevenuto non risulta affatto marginale o gregaria rispetto a quella dei coimputati, dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale ciascun segmento della condotta (anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze dell'Ordine) assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo comune estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi.

[redacted]

Arrestato all'interno del civico n.15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato attivamente alla manifestazione come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati (v. quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.) e praticamente tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati); tale circostanza fattuale smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto.

Invero - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico n.15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine.

L'imputato in sede di interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere venuto a Milano da Brescia perché pensava che vi fosse una "conferenza stampa" "dove c'erano i

fascisti a manifestare"; l'imputato ha poi ammesso che "l'intento era quello di sgomberare la piazza dai fascisti"; ha, altresì, ammesso di avere indossato un casco, abbigliamento inusuale per una "conferenza stampa".

Lo [redacted] ha, infine, dichiarato che "era girata la voce difendiamo la piazza". Tali dichiarazioni unitamente al fatto che il predetto imputato si sia mosso da Brescia per raggiungere il luogo della manifestazione, affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato e lo spostarsi in veri e propri "ranghi" compatti (così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari) sono tutte circostanze che hanno costituito fondamento della misura coercitiva.

Tuttavia in sede di giudizio, valutate tutte le acquisizioni processuali i suddetti elementi, fortemente indiziati quanto alle condotte di reato in osservazione, non appaiono in mancanza di fotografie o filmati che attestino la presenza dello [redacted] sul luogo degli scontri idonei a giustificare un giudizio di condanna.

In altre parole, la presenza del predetto imputato al civico n.15, luogo ove è stato rinvenuto e sequestrato materiale riferibile agli autori dei disordini non è sufficiente ad attribuirgli - per il fatto della sola presenza - il materiale stesso, se non sotto un profilo gravemente indiziario.

Sicché, si ribadisce, in assenza di altri elementi di portata accusatoria, quale l'accertata presenza attiva nei pressi delle barricate ovvero nel diretto possesso di oggetti atti ad offendere, ne discende formula assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

[redacted]

Arrestata all'interno del civico n.15 faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato alla manifestazione con piena consapevolezza e adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati (v. quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.) e tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati); questo già smentisce l'ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto.

Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico n.15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi addirittura dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine.

Ciò posto, l'esame dei fotogrammi degli fatti ha permesso di identificare l'imputata come presente nel gruppo di persone travisate ed "armate" di bastoni poste vicino alla "barricata" e poi tra le persone che si allontanano a seguito delle cariche delle Forze dell'Ordine: nell'occasione la stessa indossa un casco con disegno a scacchi neri e bianchi, poi ritrovato all'interno del civico n.15 (v. cartelletta ff. 592 ss. - anche per il riferimento al sequestro del casco - e ff. 618 ss.; si richiamano, altresì, le note del m.llo Lavarino e Fardin datate 15/16.3.2006; agenzia TAM TAM foto 1 con il casco, agenzia MV foto 853, 879 che l'effigia vicina all'imputato [redacted] che ha un bastone).

Si può ben dire dunque che i fotogrammi "fotografano" il concorso della imputata nei drammatici fatti di devastazione, incendio e resistenza, apparendo del tutto irrilevante - come già detto - che la medesima non sia stata fotografata anche mentre compie atti di danneggiamento, proprio perché un ruolo essenziale nella dinamica dei fatti era già svolto dal presidiare la "barricata" ostacolando, anche con l'assembramento di

persone, l'intervento delle Forze dell'Ordine per dar modo agli altri dimostranti di devastare ed incendiare nella zona retrostante.

La [redacted] ha negato l'addebito, ma ha significativamente ammesso di avere saputo che ci doveva essere una "conferenza stampa" per "impedire una manifestazione fascista"; ha altresì ammesso di essere partita dal centro sociale Pergola (uno dei centri che sono risultati essere gli organizzatori della manifestazione e dai quali erano partiti i partecipanti alla stessa adeguatamente "equipaggiati") e che le altre persone assieme alle quali si era trovata "erano tutti coperti", tanto che non aveva potuto riconoscere nessuno.

Il fatto poi che l'imputata si sia mossa per raggiungere il luogo della manifestazione, riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e lo spostarsi in veri e propri "ranghi" compatti (così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari) sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra. Come già osservato, inoltre, la condotta del prevenuto non risulta affatto marginale o gregaria rispetto a quella dei coimputati, dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale ciascun segmento della condotta (anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze dell'Ordine) assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo comune estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi.

[redacted]

Arrestata all'interno del civico n.15 faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati; ciò è dimostrato da quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.; tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati), sicché questo smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto. Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico 15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine. Ciò posto, l'esame dei fotogrammi degli fatti ha permesso di identificare l'imputata come presente proprio davanti alla "barricata" assieme a persone travisate ed armate ed anch'essa travisata con il cappuccio della giacca a vento, un paio di occhiali scuri ed un foulard rosso (poi sequestrato all'interno del civico n.15), barricata già in parte incendiata (si evidenzia la funzione del foulard anche per ripararsi dal fumo), davanti alla quale erano schierate le Forze dell'Ordine (v. cartelletta ff. 599 ss.). Avuto riguardo alla funzione avuta da tale "barricata" nella dinamica dei fatti, si può ben dire che i fotogrammi "fotografano" il concorso dell'imputata nei drammatici fatti di devastazione, incendio e resistenza, apparendo del tutto irrilevante - come già detto - che la medesima non sia stata fotografata anche mentre compiva atti di danneggiamento, proprio perché un ruolo essenziale nella dinamica dei fatti era già svolto dal presidiare la "barricata" ostacolando anche con l'assembramento di persone

l'intervento delle Forze dell'Ordine per dar modo agli altri dimostranti di devastare ed incendiare nella zona retrostante.
Non ha dunque pregio l'affermazione dell'imputata di non avere partecipato ad atti di danneggiamento e di non avere lanciato oggetti contro le Forze dell'Ordine .
La stessa risulta , poi, smentita dai testimoni quando afferma che al momento della carica della polizia si trovava sul marciapiede e per questo si era rifugiata all'interno del civico n.15: vero è , invece , che la [redacted] si trovava assieme agli altri del gruppo - armati e travisati - e che assieme agli stessi aveva trovato rifugio all'interno dello stabile perché inseguiti dalle Forze dell'Ordine .
Decisiva appare poi la considerazione - quantomeno per rafforzare la prova della conoscenza delle dinamiche di una manifestazione - che la stessa è persona assai "esperta" di simili accadimenti, in quanto per sua stessa ammissione imputata nei noti fatti di Genova.

Il fatto , quindi, che l'imputata si sia mossa per raggiungere il luogo della manifestazione, riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e lo spostarsi in veri e propri "ranghi" compatti (così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari) sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra. Come già osservato, la condotta della prevenuta non risulta affatto marginale o gregaria rispetto a quella dei coimputati, dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale ciascun segmento della condotta (anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze dell'Ordine) assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo comune estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi di cui trattasi.

[redacted]

Arrestato all'interno del civico n.15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati (v. quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.) praticamente tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati); tale circostanza fattuale smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto.
Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico n.15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine.
L'affermazione del concorso dell'imputato [redacted] nei reati in contestazione si ricava, altresì, dall'esame dei fotogrammi degli fatti ha permesso di identificare il predetto imputato non solo come presente nei pressi della "barricata" con una borsa a tracolla ed il volto travisato, ma anche come presente lungo il corso Buenos Aires mentre impugna un bastone ed in altra occasione ben due bastoni mentre indossa un paio di guanti ; si evidenzia che bastoni e guanti sono stati rinvenuti all'interno del civico n.15 (v. cartelletta ff. 606 ss.; v. inoltre foto agenzia MV nn.839 , 840 e 842).
Si può ben dire dunque che i fotogrammi "fotografano" il concorso dell'imputato nei drammatici fatti in contestazione.
L'imputato ha negato l'addebito, ma ha dichiarato di essere un frequentatore dei centri sociali e di essere partito per partecipare alla manifestazione dal centro sociale

Transiti (uno dei centri che sono risultati essere gli organizzatori della manifestazione e dal quale erano partiti i partecipanti alla stessa adeguatamente "equipaggiati"); ha, inoltre, ammesso di avere saputo che la manifestazione era finalizzata "alla occupazione della piazza e ad impedire la manifestazione fascista". Il fatto, poi, che si sia mosso da Casale Monferrato per raggiungere il luogo della manifestazione, affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e lo spostarsi in veri e propri "ranghi" compatti - così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra.

[REDACTED]

Arrestato in quanto appartenente al gruppo dei manifestanti rifugiatisi all'interno del civico n. 15 di Corso Buenos Aires i quali hanno cercato, dapprima, di sbarrare l'ingresso dei militari e quindi sono stati visti abbandonare i corpi contundenti e le armi improprie che impugnavano o recavano con loro, cercando di occultare tali oggetti sulle scale del palazzo e nell'ambiente circostante.

A riscontro di tale circostanza risulta che i militari e la polizia hanno effettivamente sequestrato in quel cortile bastoni, mazze, tubi, scudi in plastica e legno con impugnatura - indubbiamente utilizzabili per lo scontro con le Forze dell'Ordine - , un coltello, passamontagna e caschi, indumenti idonei al travisamento della persona.

Altri elementi acquisiti al processo non fanno che confermare la prospettazione accusatoria, portando una conferma decisiva del quadro indiziario.

In particolare l'esame dei fotogrammi dei fatti ha permesso di identificare l'imputato con il volto travisato da un cappuccio nero e dalla felpa tirata sul viso, lungo corso Buenos Aires; il **[REDACTED]** risulta, altresì, impugnare un'asta, dal medesimo descritta in udienza come asta di una bandiera, mentre si trova in prima fila nel gruppo fronteggiato dalle Forze dell'Ordine nella via già ingombra di fioriere rovesciate e divelte (v. cartelletta ff. 603 ss; v. inoltre nota C.C. Fardin e foto agenzia MV nn. 814 e 815).

Si può ben dire dunque che i fotogrammi "fotografano" il concorso dell'imputato nei drammatici fatti di devastazione, incendio e resistenza.

L'imputato ha negato l'addebito, ma ha ammesso di aver indossato gli indumenti con le caratteristiche che hanno, poi, portato alla sua individuazione fotografica, nonché di essere arrivato in gruppo con gli altri ragazzi di Reggio Emilia avendo saputo della manifestazione tramite Internet e di essersi incontrato con gli altri partecipanti presso il centro sociale Orso.

Lo stesso ha, poi, ammesso di aver portato il cappuccio tirato in modo da nascondere anche il viso, a suo dire senza logica. Risulta, invece, palese quella del travisamento, né un cappuccio può certo proteggere dal lancio di sassi od oggetti come poi riferito dallo stesso imputato.

Invero, mentre innanzi al GIP aveva affermato di non avere armi o aste, all'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame, messo di fronte alle foto che lo ritraevano, ha ammesso di aver detenuto un'asta seppure a suo dire di una bandiera.

Ciò posto, la condotta del prevenuto non risulta affatto marginale o gregaria rispetto a quella dei coimputati, dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale ciascun segmento della condotta (anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze dell'Ordine) assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il

raggiungimento dell'obiettivo comune estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi di cui trattasi.

Le dichiarazioni assunte dalla difesa ex art. 391 bis c.p.p. non appaiono in grado di inficiare l'assunto accusatorio in quanto non sono state rese da testimoni oculari bensì da amici o conoscenti del [redacted] i quali non si trovavano in compagnia dello stesso al momento dei fatti per cui è processo.

Da ultimo, il fatto, poi, che l'imputato si sia mosso per raggiungere il luogo della manifestazione affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e l'essersi spostato in veri e propri "ranghi" compatti - così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra.

[redacted]

Arrestato all'interno del civico n.15, si era staccato dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia; insieme ad alcuni manifestanti aveva trovato riparo all'interno dello stabile giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine.

Se questo è il contesto nel quale è avvenuto l'arresto dell'imputato, altri elementi acquisiti al processo confermano la prospettazione accusatoria, portando una sicura conferma al quadro indiziario.

In particolare l'esame dei fotogrammi dei fatti ha permesso di identificare l'imputato non solo come presente nei pressi della "barricata" in fiamme con il volto travisato da una sciarpa tipo kefiyah e da un cappuccio nero, ma anche come presente lungo corso Buenos Aires; il [redacted] risulta, altresì, portare uno scudo artigianale poi sequestrato (v. cartelletta ff. 587 ss).

Si può ben dire dunque che i fotogrammi "fotografano" il concorso dell'indagato nei drammatici fatti di devastazione, incendio e resistenza: si richiamano all'uopo la nota del C.C. Fardin 16.3.2006 e le foto dell'agenzia TAM TAM, dell'agenzia MV nn.817 e 824, nonché i filmati Mediaset di cui alla nota C.C. del 17.3.2006.

L'imputato ha negato l'addebito; ha ammesso di aver indossato gli indumenti con le caratteristiche che hanno poi portato alla sua individuazione fotografica e di essere arrivato in gruppo con gli altri ragazzi di Reggio Emilia avendo saputo della manifestazione da Indimedia.

Orbene, tali affermazioni risultano del tutto smentite, segnatamente in ordine a una sua mera partecipazione nelle retrovie, dalle succitate risultanze fotografiche.

Il fatto, poi, che si sia mosso per raggiungere il luogo della manifestazione affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e l'essersi spostato in veri e propri "ranghi" compatti - così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra.

Ciò posto, la condotta del prevenuto non risulta affatto marginale o gregaria rispetto a quella dei coimputati, dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale ciascun segmento della condotta (anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze

dell'Ordine) assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo comune estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi di cui trattasi.

A ciò si aggiunga come il [redacted] portasse con sé uno scudo fabbricato artigianalmente dimostrando così di essersi pienamente attrezzato per la programmata attività di guerriglia urbana nel corso della quale risulta aver occupato una posizione strategica vicino alla barriera data alle fiamme.

[redacted]

Arrestato all'interno del civico n.15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato alla manifestazione come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati; ciò è dimostrato, inoltre, da quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.; inoltre, tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati), sicché già questo smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto. Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico 15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine. Il fatto stesso che l'imputato si sia mosso per raggiungere il luogo della manifestazione affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato e l'essersi spostato in veri e propri "ranghi" compatti - così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che, dimostrando una certa stabilità della propria deliberazione, hanno costituito, i gravi indizi posti a fondamento della misura coercitiva.

Dal canto suo l'imputato, pur negando l'addebito, ha ammesso di essersi recato al corteo partendo da Reggio Emilia in uno stesso gruppo, di aver detenuto una bandiera che gli era stata consegnata e di essere stato arrestato all'interno del civico n.15 dove, come più volte evidenziato, venivano rinvenuti gli strumenti usati per la guerriglia e dove i testi oculari avevano riferito essersi rifugiati i malviventi. Orbene, in sede di giudizio, valutate tutte le acquisizioni processuali i suddetti elementi, fortemente indiziati quanto alle condotte di reato in osservazione, non appaiono, in mancanza di fotografie o filmati che attestino la presenza del [redacted] sul luogo degli scontri, idonei a giustificare un giudizio di condanna.

In altre parole, la presenza dell'imputato al civico n.15, luogo ove è stato rinvenuto e sequestrato materiale riferibile agli autori dei disordini non è sufficiente ad attribuirgli - per il fatto della sola presenza - il materiale stesso, se non sotto un profilo gravemente indiziario. Sicché, si ribadisce, in assenza di altri elementi di portata accusatoria, quale l'accertata presenza attiva nei pressi delle barricate ovvero nel diretto possesso di oggetti atti ad offendere, ne discende formula assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

[redacted]

Arrestato all'interno del civico n.15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato alla manifestazione con piena consapevolezza ed adesione ai reali

obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati ; ciò è dimostrato da quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.; inoltre, tutti erano dotati dell'armamento tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati), sicché già questo smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto.

Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico 15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine.

L'esame dei fotogrammi ha permesso di identificare l'imputato con il volto travisato da un fazzoletto rosso ed in testa un cappellino tipo cuffia di color nero ; lo stesso risulta altresì impugnare un bastone mentre si trova in prima fila nel gruppo fronteggiato dalla Forze dell'Ordine (v. verbale individuazione C.C. Milano datato 20.3.2006 , con allegati fotogrammi a fg. 570 e 571 , faldone n.1 ; v. pure foto agenzia MV foto 900).

Il [redacted] ha negato l'addebito, ma ha ammesso di aver indossato gli indumenti con le caratteristiche che hanno poi portato alla sua individuazione fotografica, nonché di aver impugnato un'asta di plastica di una bandiera che gli era stata consegnata durante il corteo; ha aggiunto di essere arrivato in gruppo con altri ragazzi di Reggio Emilia nonché di essersi incontrato con altri partecipanti presso il centro sociale Orso . Ha altresì dichiarato che , unitamente a ragazzi provenienti da Reggio Emilia , si era portato davanti al punto elettorale di A.N.

Il fatto stesso che l'imputato si sia mosso per raggiungere il luogo della manifestazione affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e l'essersi spostato in veri e propri "ranghi" compatti -così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra.

Inoltre , il fatto di aver impugnato un bastone è circostanza che si commenta da sé. Come già osservato, la condotta del prevenuto non risulta affatto marginale o gregaria rispetto a quella dei coimputati , dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale ciascun segmento della condotta (anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze dell'Ordine) assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo comune estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi di cui trattasi.

[redacted]
In sede di interrogatorio di garanzia la predetta ha ammesso di essere giunta a Milano da Reggio Emilia per partecipare al corteo del quale aveva saputo via Internet ; ha riferito altresì di essersi alzata la felpa ed abbassato il cappuccio , così confermando il fatto di essere travisata ; la predetta , infine, è stata arrestata al civico n.15 , ovvero dove sono stati rinvenuti strumenti utilizzati per la guerriglia e dove testi oculari hanno riferito avevano trovato rifugio alcuni facinorosi.

Orbene, il fatto stesso che l'imputata si sia mossa per raggiungere il luogo della manifestazione affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato e l'essersi spostato in veri e propri "ranghi" compatti -così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che , dimostrando una certa stabilità della propria deliberazione, hanno costituito i gravi indizi posti a fondamento della misura coercitiva. Tuttavia in sede di giudizio , valutate tutte le acquisizioni processuali i suddetti elementi , fortemente indiziati quanto alle condotte di reato in osservazione , non appaiono in mancanza di fotografie o filmati che attestino la presenza della

██████████ sul luogo degli scontri idonei a giustificare un giudizio di condanna. In altre parole , la presenza della ██████████ al civico n.15 , luogo ove è stato rinvenuto e sequestrato materiale riferibile agli autori dei disordini non è sufficiente ad attribuirle - per il fatto della sola presenza - il materiale stesso , se non sotto un profilo gravemente indiziario.

Sicché , si ribadisce , in assenza di altri elementi di portata accusatoria , quale l'accertata presenza attiva nei pressi delle barricate ovvero nel diretto possesso di oggetti atti ad offendere , s'impone la formula assolutoria in favore dell'imputata ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

██████████

L'esame dei fotogrammi ha permesso di identificare l'imputato con il volto travisato da un cappuccio e da un passamontagna ; l'imputato risultava trovarsi in prima fila nel gruppo fronteggiato dalle Forze dell'Ordine (v. cartellina fg.619 ss.; v. inoltre foto nn. 817,853 e 873 con un bastone nonché foto 878 con una bottiglia ed un drappo rosso). L'imputato ha negato l'addebito, ma ha ammesso di aver indossato gli indumenti con le caratteristiche che hanno poi portato alla sua individuazione fotografica e di essere arrivato in gruppo con gli altri ragazzi di Reggio Emilia , nonché di essersi incontrato con altri partecipanti presso il centro sociale Orso , avendo saputo della manifestazione via Internet. Ha ammesso di essere stato armato di bastone. Ancora una volta , il contesto del suo arresto - al civico n.15 ove , come più volte evidenziato, sono state rinvenuti gli strumenti utilizzati durante i fatti criminosi - e, segnatamente , il possesso in capo all'imputato di un bastone confermano la sua completa adesione alle condotte criminose nelle quali risulta essere degenerata la manifestazione.

██████████

In sede di interrogatorio di garanzia la predetta ha ammesso di essere giunta a Milano da Reggio Emilia , con soggetti che le fotografie hanno documentato essere armati , per partecipare al corteo del quale aveva saputo via Internet ; ha riferito altresì di essersi alzata la felpa ed abbassato il cappuccio , così confermando di fatto di essere travisata .

La ██████████ risulta essere stata arrestata al civico n.15 , ovvero dove - come già più volte evidenziato - sono stati rinvenuti strumenti utilizzati per la guerriglia e dove testi oculari hanno riferito avevano trovato rifugio alcuni facinorosi.

L'imputata ha , poi, ammesso che aveva preventivato che si sarebbe verificato qualche contrasto nella manifestazione .

Il fatto stesso che l'imputata si sia mossa per raggiungere il luogo della manifestazione affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato e l'essersi spostata in veri e propri "ranghi" compatti -così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi

oculari - sono tutte circostanze che , dimostrando una certa stabilità della propria deliberazione, hanno costituito , i gravi indizi posti a fondamento della misura coercitiva.

Tuttavia in sede di giudizio , valutate tutte le acquisizioni processuali i suddetti elementi , fortemente indizianti quanto alle condotte di reato in osservazione , non appaiono in mancanza di fotografie o filmati che attestino la presenza della [redacted] sul luogo degli scontri idonei a giustificare un giudizio di condanna.

In altre parole , la presenza della [redacted] al civico n.15 , luogo ove è stato rinvenuto e sequestrato materiale riferibile agli autori dei disordini non è sufficiente ad attribuirle - per il fatto della sola presenza - il materiale stesso , se non sotto un profilo gravemente indiziario.


Sicché , si ribadisce , in assenza di altri elementi di portata accusatoria , quale l'accertata presenza attiva nei pressi delle barricate ovvero nel diretto possesso di oggetti atti ad offendere , s'impone formula assolutoria dell'imputata ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

[redacted] Arrestato all'interno del civico n.15, faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva partecipato alla manifestazione con piena consapevolezza ed adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati ; ciò è dimostrato da quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.; inoltre, tutti erano dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati), sicché già questo smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione con successivo immotivato arresto.

Vero è invece che - come già detto - lo stesso gruppo di persone arrestato all'interno del civico 15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto aveva trovato rifugio all'interno dello stabile giovandosi dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle Forze dell'Ordine. L'esame dei fotogrammi ha permesso di identificare l'imputato mentre si trovava in prima fila , in alcune fotografie incappucciato, nel gruppo fronteggiato dalla Forze dell'Ordine nella via con le fioriere rovesciate e divelte (v. cartellina fg.619 ss., nota C.C. Fardin , foto 815 effigiato mentre parla con il [redacted] travisato) .

L'imputato ha negato l'addebito, ma ha ammesso di aver indossato gli indumenti - pantaloni della mimetica ed anfi v. foto e fotosegnalazione all'atto dell'arresto , C.C. RIS 30.3.2006 - con le caratteristiche che hanno, poi, portato alla sua individuazione fotografica; detti fotogrammi smentiscono, in fatto, la sua versione secondo la quale egli non era travisato bensì a volto scoperto e si sarebbe trovato in fondo al corteo. Ancora una volta , il contesto del suo arresto - al civico n.15 ove , come più volte evidenziato, sono state rinvenuti gli strumenti utilizzati durante i fatti criminosi - e, segnatamente , la sua condotta nel corso della manifestazione degenerata confermano la sua completa adesione ed il concorso , nei termini specificati nella parte generale , alle condotte criminosi che si sono verificate.

[redacted] Arrestata all'interno del civico n.15 - luogo presso il quale sono stati rinvenuti numerosissimi oggetti riferiti alla "lotta di piazza" , circostanza indiziaria che ha costituito fondamento della misura cautelare - in sede di giudizio si osserva , in primo luogo , che l'esame dei fotogrammi dei fatti non ha permesso di identificarla , con la dovuta certezza, quale uno degli autori dei reati . Con riferimento all'abbigliamento della stessa indossato al momento dell'arresto , compreso il cappellino da baseball sequestrato nell'occasione - cappellino che la stessa



imputata nel corso dell'interrogatorio ha ammesso di indossare - il RIS dei C.C. ha escluso a seguito delle comparazioni la compatibilità tra detto abbigliamento e quello indossato dagli autori dei reati ovvero un soggetto che, mascherato e vestito di nero, veniva ritratto insieme ad un gruppo di manifestanti travisati anche con caschi ed armati di bastone e spranghe.

Dal canto suo la [REDACTED] ha ammesso unicamente di essersi trovata insieme a persone col volto coperto e perciò irriconoscibili.

L'imputata ha, infine, dichiarato di frequentare centri sociali e di aver deciso di partecipare alla manifestazione avendo saputo della stessa nell'ambito dei concerti e nell'assemblea ove era stato detto di arrivare nella piazza prima degli "altri" per occuparla "arrivare almeno tre ore prima dei fascisti per simboleggiare il nostro contrasto in un angolo della piazza per dare un senso ed un significato". Ha anche affermato dinanzi al GIP "credo che la cosa sia andata al di là dei limiti".

Concludendo, la [REDACTED] non è stata notata partecipare attivamente ai gravi fatti di causa ponendo in essere gesti di violenza o brandendo armi od oggetti simili. Ne discende - non rilevante in questa sede la pendenza giudiziaria della [REDACTED] per fatti analoghi - che non appare sufficientemente provato l'assunto accusatorio, sicché s'impone una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

[REDACTED]

L'annotazione di servizio in data 11 marzo 2006, a firma del Sovr. Antonio Nesta e dell'Ag. Gianfranco Alvino, del III Reparto Mobile DIGOS Milano, da atto che il predetto dapprima si era reso responsabile di devastazioni e saccheggi, poi, era stato osservato nell'atto di dare alle fiamme veicoli privati e di danneggiare esercizi commerciali lungo la pubblica via. Pertanto, era stato inseguito dagli operanti; nel corso dell'inseguimento veniva visto nell'atto di sbarazzarsi, poco prima di essere bloccato, di uno zaino di colore rosso contenente pietre del tipo in uso su massicciate ferroviarie e indumenti idonei al travisamento, nonché un casco con visiera (oggetti sequestrati). All'atto dell'arresto aveva reagito con azione violenta, atta a contrastare l'attività degli operanti.

Nel corso dell'interrogatorio dinanzi al GIP in data 14.3.2006 il [REDACTED] ha negato l'addebito, in particolare la resistenza "mi sono buttato in terra spaventato". Ha riferito a sé il possesso dello zaino rosso affermando alla contestazione se contenesse all'interno oggetti per il travisamento che "non vi erano indumenti nello zaino". La documentazione fotografica, foto 52 e 53, attesta il [REDACTED] ritratto in prima fila, totalmente travisato proprio dietro la barricata data in fiamme; nelle foto 54, 55 e 57 il medesimo è ritratto in mezzo ad un gruppo di facinorosi tutti travisati; nelle foto 56 e 57 è ben visibile la protezione che indossa alla mano destra mentre è in movimento nei pressi dell'uscita della metropolitana insieme ad altri soggetti travisati, uno dei quali indossa una maschera antigas. Nelle immagini video della P.S. il [REDACTED] è ripreso mentre opera nel settore più avanzato dei manifestanti, concorre alla preparazione della barricata e lancia ripetutamente sassi contro le Forze dell'Ordine. In buona sostanza, risulta uno dei più attivi tra i partecipanti agli scontri, fornendo un contributo pieno ed essenziale alla realizzazione dei delitti contestati. Inoltre, viene rinvenuto in suo possesso uno zaino rosso, ben visibile in alcune foto che lo ritraggono, al cui interno vi sono numerose pietre del tipo in uso sulle massicciate ferroviarie.

Quanto alla resistenza risulta attestata dall'annotazione Sovr. Nesta e Ag. Alvino che descrivono la suddetta condotta posta in essere per impedire che la Polizia lo arrestasse per i fatti commessi.

[redacted]
[redacted]
Gli operanti, appartenenti alla D.I.G.O.S. di Milano, hanno sottoposto ad arresto quest'ultimo [redacted] dietro segnalazione di un "passante", in quella fase non identificato; nr. 1, si era introdotto un piccolo gruppo di manifestanti. Gli operanti, recatisi all'interno del bar, avevano notato subito due ragazze ed un ragazzo - due dei quali indicati negli atti di P.G. quali attivisti della c.d. "area antagonista milanese" - che venivano generalizzati poi per [redacted] e [redacted].

[redacted] tutti e tre i predetti venivano tratti in arresto. Il P.M. provvedeva ad emettere decreto motivato di liberazione rilevando che né dal verbale di arresto, né dalla relazione di servizio emergeva che i tre avessero partecipato alla manifestazione violenta. Ciò anche sul rilievo che non era stato sentito a verbale il "passante" che aveva richiamato l'attenzione degli operanti proprio su quel gruppo, indicandolo come proveniente dal corteo di giovani che si erano dati alla realizzazione di atti violenti; in particolare la fonte di quella notizia era rimasta ignota e non poteva essere utilizzata.

Di seguito il P.M. aveva assunto a sommarie informazioni mediante la p.g. delegata in data 13 marzo COLI Massimo, titolare dell'esercizio commerciale "Pasticceria San Gregorio", ubicato in Milano alla Via San Gregorio nr. 1, all'interno del quale erano stati tratti in arresto [redacted] e [redacted].

Dalla testimonianza del COLI era emerso che i tre individui in parola facevano parte di un gruppo di circa cinquanta manifestanti i quali, in seguito ad uno degli interventi dei contingenti della Forza Pubblica, si era allontanato fuggendo lungo via San Gregorio, che è ubicata in immediata prossimità al luogo degli scontri.

Il testimone ha dichiarato che i tre individui ai quali aveva fatto riferimento indicandoli quali manifestanti corrispondevano a coloro che pochi istanti dopo erano stati bloccati e tratti in arresto dagli appartenenti alla DIGOS. Sempre il COLI ha affermato che il gruppo dei manifestanti portatisi all'interno del suo esercizio commerciale era rappresentato da un nutrito gruppo di persone la maggior parte delle quali travisate da caschi e passamontagna, muniti di scudi e protezioni varie; all'interno del gruppo aveva seguito con particolare attenzione i tre giovani (due ragazze ed un ragazzo) poi arrestati. Una tra le ragazze aveva sfilato il berretto e la sciarpa che le nascondevano parzialmente il volto ed aveva tentato di presentarsi quale abituale ed occasionale cliente.

La comparazione fra alcuni fotogrammi relativi alle fasi degli incidenti e le fotosegnalistiche alla [redacted] a seguito dell'arresto - secondo l'accusa - aveva consentito di individuare la predetta come partecipe alle fasi salienti degli incidenti: la [redacted] infatti, era stata filmata nell'atto di concorrere alla preparazione della barricata alla quale poi era stato dato fuoco.

Il P.M. ha, inoltre, allegato che presso la pasticceria sopra indicata sono stati rinvenuti, nelle concitate fasi degli arresti, uno zaino, unitamente ad una giacca a vento e dei guanti, oltre ad un berretto nero, tutti oggetti riferibili alla [redacted]. Riassumendo - secondo l'impostazione accusatoria - gli atti di causa evidenzerebbero la [redacted] ritratta, alla stregua del materiale fotografico in atti, con il capo coperto da un berretto in lana, che occultava anche parte della fronte, con occhiali da sole scuri, con una sciarpa che le nascondeva buona parte del volto fino a sopra il naso, in coincidenza con gli occhiali scuri indossati. Complessivamente tali immagini la mostrerebbero praticamente sulla barricata di suppellettili varie che era stata eretta per fronteggiare l'intervento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine. Nelle foto n. 11

e 14 la medesima persona è rappresentata con un lungo bastone in mano, più simile ad un'asta di colore rosso/arancio.

Vi sono in atti foto anche di una giacca, di uno zaino, di un copricapo in lana e di un paio di guanti che il P.M. ha segnalato essere quelli indossati dalla predetta nel corso della manifestazione e con i quali è stata riprodotta nelle foto. Detto materiale è stato rinvenuto tutto all'interno della pasticceria del teste COLI.

Orbene, la somiglianza prospettata dall'accusa appare effettivamente percepibile quanto alla giacca rispetto a quella con la quale è stata rappresentata nelle foto la persona che impugnava il lungo bastone; analoga relazione non appare però potersi instaurare con i guanti e lo zainetto, mentre per ciò che concerne il copricapo, che appare in tutto identico a quello indossato dalla manifestante nelle foto che la ritraggono durante gli avvenimenti di causa, non può non osservarsi che si tratta di indumento di larga diffusione senza alcuna caratterizzazione particolare che consenta di affermare che quello in sequestro sia proprio quello indossato all'atto della manifestazione.

A tal punto possono instaurarsi in punto di identificazione i seguenti collegamenti: una persona è entrata all'interno della pasticceria e qui è stata tratta in arresto - unitamente ad altra giovane e ad un ragazzo - certamente individuabile nella [redacted], in quanto nella fase successiva all'arresto identificata; una persona che indossava la giacca bleu lasciata dentro la pasticceria risulta riprodotta nei fotogrammi sulla barricata con il lungo bastone in mano.

Orbene, la concatenazione di detti dati non autorizza a ritenere, con la dovuta certezza, che la persona originariamente tratta in arresto presso la pasticceria altro non fosse che la persona riprodotta con il bastone in mano e parzialmente travisata sulla barricata.

Dall'esame dei dati processuali si ritiene, invero, sussistente una mera compatibilità dei tratti fisiognomici della [redacted] - quali emersi all'atto del fotosegnalamento - con quelli della persona notata sulla barricata.

Ciò detto, si evidenzia inoltre che in data 11 marzo 2006, data in cui sono avvenuti gli scontri per cui è processo, è stato sequestrato un mazzo di chiavi rinvenuto all'interno di uno zaino verde abbandonato sulla scena del delitto.

Interrogata in ordine alla proprietà dello zaino, l'imputata ha negato che lo zaino le appartenesse.

Svolti opportuni accertamenti, le chiavi del mazzo sequestrato l'11 marzo hanno consentito il successivo 28 aprile l'apertura del portone di accesso condominiale del complesso residenziale di [redacted] dove la predetta risulta abitare, nonché la porta di accesso alla scala [redacted], le altre chiavi del mazzo non hanno aperto la porta del suo appartamento.

Tale circostanza unitamente a qualche dubbio in ordine alla titolarità dello zaino, descritto negli atti in via alternativa come grigio/verde - nelle foto si vedrebbe uno zaino grigio, mentre nel bar sarebbe stato sequestrato uno zaino di colore verde - non consente di elevare le richiamate emergenze processuali al rango di prova.

Concludendo, a fronte di indubbi elementi di sospetto, quali quello sopra evidenziati, non sono stati raccolti elementi decisivi idonei ad attribuire alla [redacted] le violente condotte alla medesima ascritte sotto forma di un'attiva presenza sul luogo degli scontri.

S'impone, quindi una pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p.

[redacted] Per ciò che attiene la posizione di [redacted] il P.M., allegando il relativo materiale, ha evidenziato le immagini fotografiche che riproducono le fasi della manifestazione e degli scontri; quest'ultime consentono di individuare il predetto



imputato "sulla prima linea dei manifestanti", a fianco di [redacted] davanti alla barricata allestita in mezzo a Corso Buenos Aires successivamente data alle fiamme. Il [redacted] è stato rappresentato nel materiale fotografico con il volto parzialmente travisato da un fazzoletto rosso legato al collo. Inoltre è stato fotografato mentre sta impugnando due bastoni (foto seriale "CT03" dell'Agenzia fotografica TAM TAM). In particolare nel fascicolo fotografico il predetto imputato risulta riprodotto talora a volto scoperto, in altre occasioni con il volto parzialmente travisato con un fazzoletto legato intorno alla bocca in modo tale che risulta celata la zona sottostante gli occhiali. In talune immagini la medesima persona (v. immagini nn. 155,4.629,0006,) è riprodotta a volto scoperto; mentre nella foto n. 4601 è colta nel momento in cui sta realizzando il travisamento del volto mediante il fazzoletto con il quale sarà poi ripresa nei fotogrammi nn. 4.607,4640,CT 03 : più precisamente il fotogramma n. 4.601 la coglie intenta ad annodare con le mani sul retro del capo il fazzoletto. Il fotogramma n. 155 ha colto la stessa persona nell'atto di realizzare, unitamente ad altre, una barricata con diversi oggetti tratti prevalentemente dall'arredo urbano. In altre foto l'imputato è rappresentato a ridosso della barricata unitamente ad altri giovani parimenti travisati ed armati di bastoni e spranghe; infine, nella foto n. CT03 è rappresentato ben visibile , con il volto parzialmente travisato , mentre stringe due bastoni apparentemente in legno dalle rilevanti dimensioni del diametro. Detti bastoni sono con una mano impugnati dal [redacted] e con altra mano da un'altro giovane. Si ricava dal complesso delle fotografie la realizzazione ad opera del nutrito gruppo di giovani del quale fa parte il [redacted] , di atti consistiti nell'erigere barricate, nell'appiccare il fuoco alle stesse, nel bloccare alcuni veicoli circolanti e dare loro fuoco, nel dare parimenti fuoco a veicoli in sosta, nello sfondamento di diverse vetrine di esercizi commerciali, nel lancio di strumenti atti ad offendere nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'Ordine causa delle lesioni indicate nell'imputazione ed a cui riprova vi sono in atti i referti medici. Tali elementi processuali, in altre parole, dimostrano che il predetto imputato ha partecipato ai violenti atti per cui è processo travisato nel volto, nonché nel possesso di bastoni all'altezza delle barricate date alle fiamme. Un elemento di assoluta evidenza circa il coordinamento da parte del [redacted] con gli atti degli altri malviventi , si coglie dalla foto CT 03, in cui il predetto, nello stringere in una mano due bastoni, risulta coadiuvato nel sorreggerli da altra persona. Quanto al riconoscimento dell'imputato, richiamata l'annotazione della Digos di Torino, emerge chiaramente la diretta conoscenza dello stesso da parte degli operanti. Invero a seguito di delega il Nucleo Informativo del Comando C.C. Provinciale di Milano ha riferito già in data 16 marzo 2006 di avere individuato l'imputato [redacted], residente in Torino. Coinvolta la Digos di Torino, detto organo riferiva che l'imputato [redacted] era noto all'Ufficio, "riconosciuto" dall'Isp. Capo D'ANGELO Francesco e dal Vice Ispettore, GIORDANELLI Vincenzo.. Ciò posto, anche a voler prescindere da tale forma di individuazione , la mera visione degli atti allegati al fascicolo del processo testimonia in modo inequivocabile, con immagini nitide , la presenza del [redacted] appena dietro la barricata , in diverse occasioni anche a volto scoperto: si tratta di un'evidenza così lampante che non può essere disconosciuta. Dal canto suo l'imputato, dopo aver rifiutato di sottoporsi all'interrogatorio di garanzia condotto dal GIP, in sede di Riesame ha dichiarato spontaneamente di non riconoscersi nelle foto, nulla aggiungendo di utile per la sua posizione sì da consentire la smentita delle univoche risultanze processuali di natura accusatoria raccolte.

Ciò detto quanto alle singole condotte , in quei davvero limitati casi in cui non sono stati acquisiti fotogrammi della presenza sul luogo della barricata , le circostanze di fatto del travisamento , del contesto in cui risulta essere avvenuto l'arresto ovvero il



possesso del materiale sequestrato, sono elementi che consentono di riferire, nei termini sopra specificati, i fatti di reato in contestazione.

In altri termini, la sequenza rappresentata dal partecipare ad una riunione non autorizzata, taluni a volto travisato, recando molti dei partecipanti mezzi atti all'offesa, la separazione dal gruppo più ampio di un più ristretto gruppo di persone, tutte quante queste dategli alla realizzazione di varie azioni violente, quali incendi di autovetture, di motorini, ammasso di masserizie ovvero di suppellettili per l'arredo urbano al centro di una strada cittadina in modo da frapporre una barriera rispetto alle Forze di Polizia che tentavano di contrastare l'azione e la stessa prosecuzione della manifestazione, l'incendio stesso di tali masserizie, la devastazione di vetrine di centri commerciali, è condotta valutabile complessivamente ed unitariamente ascrivibile, in forza del rapporto associativo tipizzato dalle norme sul concorso di persone nel reato, a ciascuno dei partecipi di tale più ristretto gruppo di persone.

Ciascuno, avvedendosi di quanto altri stavano realizzando, ha fornito il proprio consapevole e fattivo contributo all'esecuzione di una azione più ampia, quale si delineava davanti a loro univocamente, che prescindendo dal semplice danneggiamento di singoli beni, ha finito per violare l'ordine pubblico, vero oggetto dell'offesa, oltre al contrasto delle Forze dell'Ordine nell'adempimento delle proprie funzioni.

Quanto precede va riferito anche al profilo psicologico del delitto si cui all'art. 419 c.p., che - premessa l'irrelevanza dei moventi e dei fini dell'azione - va individuato nel dolo generico rappresentato dalla consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico, quale non poteva univocamente non rappresentarsi al più contenuto gruppo di manifestanti innanzi descritto e, in particolare, agli imputati, sulla scorta di quanto direttamente andavano realizzando e di quanto al contempo avevano modo di avvedersi stava avvenendo intorno a loro.

Riassumendo si osserva che le specifiche condotte attraverso le quali il P.M. è giunto alla contestazione della devastazione è costituita dalle seguenti circostanze:

- dall'aver portato con sé artifici esplodenti, bottiglie molotov, bombe carta imbottite di chiodi, razzi pirotecnici, benzina e liquidi incendiari;
- utilizzato l'arredo urbano e stradale, cassonetti dell'immondizia ed un ciclomotore, per costruire una barricata che poi davano alle fiamme;
- incendiato le autovetture parcheggiate nella via e distrutto le vetrine di diversi esercizi commerciali lungo la pubblica via;
- appiccato le fiamme ad un negozio di propaganda elettorale appartenente ad Alleanza Nazionale ("AN Point"), in civico 8 di Corso Buenos Aires,
- impedito con violenza l'intervento dei Vigili del Fuoco al fine di consentire e di fatto consentendo la conseguente propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti, causando gravi pericoli per la sicurezza pubblica.

Nel caso oggetto del presente procedimento, alla luce dei fatti descritti negli atti di P.G., non può affermare che gli atti, come posti in essere, abbiano costituito singoli od isolati episodi di danneggiamento; invero i singoli atti, in conformità peraltro a quanto appariva palesemente programmato dagli autori delle condotte, hanno trasmodato per la loro rilevanza l'ambito di danni di natura patrimoniale, per assumere rilevanza più ampia nel contesto di una deliberata aggressione all'ordine pubblico.

Non va dimenticato, inoltre, che secondo l'esposizione dei fatti contenuta nel verbale di arresto, i manifestanti hanno addirittura costretto un cittadino a scendere dall'auto per dare fuoco alla sua vettura. pienamente realizzato deve ritenersi, pertanto, pure il delitto di incendio contestato al medesimo capo.

I medesimi elementi militano riguardo alla contestazione sub 2) della rubrica, ove si consideri che proprio nel più vasto contesto della vicenda sopra descritta sono stati posti in essere atti di violenza nei confronti degli Agenti e degli Ufficiali di P.G. in servizio di ordine pubblico, per costringerli ad interrompere quel servizio e ad omettere

Seguono le spese legali come da dispositivo.
Rigetta, per difetto di rappresentanza processuale, la richiesta di risarcimento danni
avanzata dal Comune di Milano nell'interesse di A.T.M. spa e A.M.S.A. spa, mancando
agli atti le delibere di quest'ultimi enti - dotati di proprie strutture legali - finalizzate a
farsi rappresentare dal Comune di Milano per i fatti di causa.
Da ultimo, in considerazione dell'insufficienza delle prove raccolte, va disposta
l'assoluzione degli imputati [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted].
[redacted], [redacted], [redacted] per non aver commesso il fatto.
In ordine alle istanze in tema di libertà personale si provvede con separata ordinanza.

P.Q.M.

visti gli articoli 442, 533 e 535 c.p.p.

D I C H I A R A

gli imputati [redacted],
[redacted],
[redacted],
[redacted],

colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti - assorbito il danneggiamento nel reato
di cui all'art. 419 c.p. - unificati nel vincolo della continuazione e ritenuta violazione
più grave quella descritta al capo 1 dell'imputazione, concesse a tutti gli imputati le
circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti,
diminuita la pena per effetto del rito

C O N D A N N A

ciascun imputato alla pena di anni quattro di reclusione nonché, tutti in solido tra
loro, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

visto l'art. 240 c.p.

ordina

49



la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 29 c.p.

irroga

ai medesimi imputati la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

visto l'articolo 539 c.p.p.

CONDANNA

gli imputati, in solido tra loro, a risarcire il danno alle costituite parti civili e, poiché le prove acquisite non ne consentono la liquidazione,

RIMETTE

le parti davanti al giudice civile per la liquidazione;

visti gli articoli 539, secondo comma, e 540, secondo comma, c.p.p., a richiesta della parte civile

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale in favore del Comune di Milano di euro 4380 e di una provvisionale in favore della parte civile Tommaso Di Gennaro di euro 262;

visto l'articolo 541 c.p.p.

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Comune di Milano, Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa e Tommaso Di Gennaro che liquida, per ciascuna delle predette parti, in complessive euro 1000 per spese, diritti ed onorari;

RESPINGE

le domande della parte civile Comune di Milano formulate nell'interesse di A.T.M. ed A.M.S.A.;

visti gli articoli 442 e 530 cpv. c.p.p.,

ASSOLVE



gli imputati

dall'imputazione loro rispettivamente ascritta nella rubrica per non aver commesso il fatto e ne ordina l'immediata liberazione se non detenuti per altra causa.

Manda

alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.

Alla redazione dei motivi si provvederà, sussistendo le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 544 c.p.p., non oltre il sessantesimo giorno da oggi

Così deciso in Milano il 19.7.2006

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott. Giorgio Barbuto

IL CANCELLIERE CI
dott. Luigi Raia

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI 15 SET 2006



IL CANCELLIERE CI
dott. Luigi Raia

Si attesta, ex art. 285 T.U. n.ro 115,
l'avvenuto pagamento in marchio da
bollo ordinario di Euro 12,39
per il fascio di n.ro 50 copie
Milano, 15 SET 2006